

IL DIRITTO ALL'INFORMAZIONE DEI MINORENNI NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI CIVILI IN ITALIA

RAPPORTO NAZIONALE PER L'ITALIA



Esclusione della responsabilità della Commissione europea – Questo rapporto è stato finanziato nell'ambito del Programma Justice dell'Unione europea (2014-2020). Il contenuto del Progetto MiRI (JUST-JCOO-AG-2018-831608) e i suoi risultati, tra cui il presente documento, rappresenta solo il punto di vista dell'autore ed è di sua esclusiva responsabilità. La Commissione europea non si assume alcuna responsabilità per l'uso che potrà essere fatto delle informazioni in esso contenute.

Indice dei contenuti

Parte 1

1. Introduzione.....	4
2. Il diritto dei minori all'informazione come componente essenziale del diritto di essere ascoltati e di partecipare.....	4
3. L'evoluzione del diritto all'ascolto nell'ordinamento giuridico italiano: disposizioni legislative concernenti il diritto del minore ad essere ascoltato ed il diritto all'informazione.....	6
3.2. Le disposizioni in materia contenute nel codice di procedura civile italiano	10
3.3. Altre disposizioni rilevanti del diritto italiano	10
3.4. Disposizioni relative al diritto del minore di essere informato al di fuori del procedimento giudiziario	13
3.5. Protocolli e linee guida adottati dai tribunali ordinari e dai tribunali per i minorenni in Italia.....	14
4. Disposizioni sovranazionali rilevanti per l'ordinamento italiano.....	14
5. La giurisprudenza.....	17
5.1. Giurisprudenza nazionale	17
5.2. Giurisprudenza sovranazionale	18
5.2.1. Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.....	19
5.2.2. Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE	21
6. Il diritto all'informazione come prerequisito per un efficace ascolto del minore: lacune e carenze dell'ordinamento italiano.....	22
7. Analisi della prassi italiana	23
7.1. Parte generale: Il diritto dei minori all'informazione nei procedimenti civili	23
7.2. Procedimenti in materia di responsabilità genitoriale e diritto di visita	25
7.3. Sottrazione internazionale di minori.....	26
7.4. Procedimenti in materia di obbligazioni alimentari.....	28
7.5. Rappresentante speciale o curatore speciale del minore.....	28
7.6. Esigenze formative e proposte	29
8. Conclusioni	30

Parte 2

Il ruolo dei fornitori di servizi nel campo dell'assistenza sociale e sanitaria nel comunicare informazioni a misura di minorenne nell'ambito dei procedimenti civili

1. Introduzione.....	32
2. Metodologia.....	33
3. Il diritto di ricercare e accedere alle informazioni: un diritto fondamentale e una garanzia procedurale	34
3.1. <i>Il diritto del minorenne di ricercare e accedere alle informazioni</i>	34
3.2. I diritti di partecipazione e le capacità evolutive dei minorenni.....	34
3.3. L'accesso alle informazioni come garanzia procedurale	35
3.4. I minorenni come decisori informati e fruitori competenti del servizio	36

3.5. Una tendenza verso l'utilizzo di metodi di lavoro basati su riscontri empirici e di strumenti di servizio in linea con l'evoluzione dell'infanzia	36
4. Il diritto all'informazione del minore nei procedimenti civili in Italia: esempi di pratica professionale di servizio in ambito sociale e sanitario.....	37
4.1. Conoscenza del diritto all'ascolto e del diritto all'informazione.....	39
4.2. Esperienza professionale nella comunicazione di informazioni ai minorenni coinvolti in procedimenti civili	39
4.3. Fornire informazioni in un linguaggio comprensibile per il minore	39
4.4. Materiale a misura di minore.....	40
4.5. Limiti di età che regolano il diritto dei minorenni.....	41
4.6. Cooperazione tra enti e multidisciplinare per l'informazione e per l'ascolto del minore nell'ambito dei procedimenti civili	42
5. Formazione dei fornitori di servizi	42
6. Conclusioni	43

Rapporto Nazionale per l'Italia

Il diritto all'informazione dei minorenni nell'ambito dei procedimenti civili in Italia

Parte 1

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Il diritto dei minori all'informazione come componente essenziale del diritto di essere ascoltati e di partecipare. – 3. L'evoluzione del diritto all'ascolto nell'ordinamento giuridico italiano: disposizioni legislative concernenti il diritto del minore ad essere ascoltato ed il diritto all'informazione. – 3.1. Il diritto del minore ad essere informato e ascoltato nell'ordinamento giuridico italiano: la Costituzione italiana e il codice civile italiano. – 3.2. Le disposizioni in materia contenute nel codice di procedura civile italiano. – 3.3. Altre disposizioni rilevanti del diritto italiano. – 3.4. Disposizioni relative al diritto del minore di essere informato al di fuori del procedimento giudiziario. – 3.5. Protocolli e linee guida adottati dai tribunali ordinari e dai tribunali per i minorenni in Italia. 4. Disposizioni sovranazionali rilevanti per l'ordinamento italiano. – 5. La giurisprudenza. – 5.1. Giurisprudenza nazionale. – 5.2. Giurisprudenza sovranazionale. – 5.2.1. Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. – 5.2.2. Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE. – 6. Il diritto all'informazione come prerequisito per un efficace ascolto del minore: lacune e carenze dell'ordinamento italiano. – 7. Analisi della prassi italiana. – 7.1. Parte generale: Il diritto dei minori all'informazione nei procedimenti civili. – 7.2. Procedimenti in materia di responsabilità genitoriale e diritto di visita. – 7.3. Sottrazione internazionale di minori. – 7.4. Procedimenti in materia di obbligazioni alimentari. – 7.5. Rappresentante speciale o curatore speciale del minore. – 7.6. Esigenze formative e proposte. – 8. Conclusioni.

1. Introduzione

Questo *National Report* ha lo scopo di presentare i risultati della ricerca nazionale condotta nell'ambito del progetto MiRI – *Minor's right to information in EU civil actions* (JUST-JCOO-AG-2018-831608), sul diritto all'informazione dei minori nell'ambito dei procedimenti civili in Italia.

La ricerca comprende la raccolta delle disposizioni di legge e della giurisprudenza italiana rilevanti in merito al suddetto argomento, al fine di esaminare in che misura il diritto all'informazione sia previsto e rispettato dall'ordinamento giuridico. Inoltre, attraverso un questionario distribuito a giudici e avvocati, la ricerca si è concentrata sulla prassi attualmente in vigore nel contesto delle aule di tribunale. Le risposte ai questionari sono state esaminate e razionalizzate al fine di offrire una valutazione dello stato dell'arte della situazione attuale. Ciò consentirà un ulteriore sviluppo della ricerca, insieme agli altri partners del progetto e agli altri paesi coinvolti nell'indagine: lo scopo è quello di esplorare se sia possibile sviluppare migliori pratiche più efficienti sul diritto all'informazione dei minori nelle cause civili, in modo da creare linee guida comuni, fruibili agli operatori giuridici e che possano essere applicate in tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

Tutta la giurisprudenza citata nel presente Rapporto è liberamente consultabile accedendo alla banca dati del progetto¹.

2. Il diritto dei minori all'informazione come componente essenziale del diritto di essere ascoltati e di partecipare

Come affermato in precedenza, il presente rapporto si concentra sul diritto dei minori ad essere informati nell'ambito dei procedimenti civili in Italia.

Quale componente essenziale di una loro partecipazione ad un procedimento giurisdizionale, occorre che i minori siano informati – in un linguaggio che possano comprendere – sulla natura del procedimento

¹ Disponibile online sul sito web del progetto MiRI: <http://dispo.unige.it/node/1159>.

giurisdizionale e sulle implicazioni di un eventuale loro ascolto da parte dell'autorità giurisdizionale, affinché possano esprimere consapevolmente le proprie opinioni. Questa è, non a caso, la posizione espressa dall'Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali nel 2017, nella sua relazione sulla “*child-friendly justice*” (giustizia a misura di bambino)².

Come risulterà nei paragrafi successivi, l'analisi del diritto italiano mostra che solo poche disposizioni di legge sono specificamente dedicate al godimento di tale diritto. Per il resto, il diritto all'informazione viene menzionato solo nell'ambito del diritto del minore ad essere ascoltato durante il procedimento. Pertanto, sembra che l'ordinamento giuridico italiano consideri il diritto all'informazione particolarmente importante nel caso in cui il giudice ascolti il minore. L'audizione del minore rappresenta infatti una fase molto delicata e un aspetto cruciale della partecipazione del minore al procedimento: vista la necessità di stabilire un contatto diretto tra il minore e l'autorità giudiziaria, è particolarmente importante che il minore sia preparato all'udienza. Ciò risulta in linea con il perseguimento del suo superiore interesse³.

Alla luce di quanto sopra, vi è l'opportunità di analizzare congiuntamente il diritto a ricevere un'adeguata informazione e il diritto all'ascolto, al fine di fornire una chiara valutazione della situazione attualmente esistente nell'ordinamento giuridico italiano.

Quando si tratta di tutelare del minore, occorre esaminare la giustizia italiana nel suo complesso. La stessa struttura dell'ordinamento giudiziario è caratterizzata da un certo grado di frammentazione: in generale, le competenze in materia sono ripartite tra il giudice ordinario ed il Tribunale per i minorenni (secondo quanto previsto dall'art. 38 delle disposizioni preliminari al codice civile, come modificato nel 2013)⁴. Questa frammentazione è riscontrabile anche nella disciplina sull'ascolto del minore. Nei procedimenti giurisdizionali, essa si traduce in un rafforzamento del diritto del minore ad essere ascoltato: lette insieme, tali evoluzioni normative hanno contribuito consolidarsi di una visione del soggetto minore non come semplice destinatario di protezione, ma come titolare effettivo di diritti soggettivi⁵. In generale, i tribunali ordinari si occupano di questioni di responsabilità genitoriale, principalmente nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio (affidamento, collocamento, mantenimento), mentre i tribunali per i minorenni si occupano delle richieste di limitazione e decadenza dalla responsabilità genitoriale (c.d. procedimento *de potestate*).

I tribunali per i minorenni sono tribunali specializzati presenti in ciascun distretto di Corte d'appello (29 in totale)⁶. Ogni tribunale per i minorenni è un organo collegiale composto da quattro giudici: due giudici togati (il presidente e un giudice ausiliario) e due magistrati onorari (un uomo e una donna) nominati tra psicologi, avvocati, pedagoghi, ed antropologi. Ogni tribunale per i minorenni ha il proprio pubblico ministero, che nei procedimenti civili ha una funzione di controllo.

Nel 2016, una proposta di legge⁷ aveva previsto l'abolizione dei tribunali per i minorenni e la creazione, in sostituzione di essi, di sezioni specializzate inquadrate all'interno dei tribunali ordinari. La proposta provocò una forte reazione da parte della società civile, nonché da parte dell'Autorità Garante per l'Infanzia e per l'Adolescenza. Nel maggio 2017, il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa inviò una lettera al Presidente del Senato sottolineando che il disegno di legge in esame avrebbe potenzialmente potuto demolire “*un sistema ben consolidato per la tutela dei diritti dei bambini in Italia,*

² FRA, *Child-friendly Justice: Perspectives and experiences of children involved in judicial proceedings as victims, witnesses or parties in nine EU Member States*, 2017, disponibile online all'indirizzo <https://fra.europa.eu/en/publication/2017/child-friendly-justice-perspectives-and-experiences-children-involved-judicial>.

³ Sull'argomento si segnalano i risultati della ricerca effettuata nell'ambito del progetto “VOICE” (JUST/2016/JCOO/AG/CIVI/764206), presentati in T. VAN HOF, S. LEMBRECHTS, F. MAOLI, G. SCIACCALUGA, T. KRUGER, W. VANDENHOLE, L. CARPANETO, *To Hear or not to Hear: Reasoning of Judges Regarding the Hearing of the Child in International Child Abduction Proceedings*, in *Family Law Quarterly*, 2020, p. 327.

⁴ Art. 96, comma 1, lett. c) del Decreto legislativo n. 154 del 28 dicembre 2013, che ha introdotto anche il successivo art. 38-bis.

⁵ Sul sistema minorile italiano nel campo della giustizia civile “a misura di minore”, si veda E. D'ALESSANDRO, *Verso una giustizia “a misura di minore” nella giustizia civile: garanzie e giusto processo*, in AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA (a cura di), *La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Conquiste e prospettive a trent'anni dall'adozione* (2019) 334, disponibile online all'indirizzo: <https://www.garanteinfanzia.org/publicazioni>.

⁶ Regio Decreto n. 1404 del 20 luglio 1934, convertito con Legge n. 835 del 27 maggio 1935. L'elenco dei Tribunali per i minorenni esistenti in Italia è disponibile al seguente indirizzo: <http://www.tribmin.milano.giustizia.it/it/Content/Index/28721>. I tribunali ordinari sono, attualmente 145: dal 2022, in ossequio al Decreto Legislativo n. 162/2019, saranno 135.

⁷ Disegno di legge n. 2284 del 10 marzo 2016.

e, quindi, minare la capacità dell'Italia di rispettare pienamente i suoi impegni internazionali in questo campo"⁸.

In Italia, l'ascolto del minore nei procedimenti in materia di famiglia sta conoscendo notevoli sviluppi a livello legislativo e giudiziario (si veda *infra*, par. 4). Nei procedimenti giurisdizionali, tali evoluzioni contribuiscono al raggiungimento dell'obiettivo di considerare i minori non come meri destinatari di protezione, ma come titolari effettivi di diritti. La necessità di dare informazioni ai bambini è menzionata in una delle sentenze che sono rappresentative di questo cambiamento di prospettiva: nella sentenza resa dalla Corte di Cassazione il 27 luglio 2017, n. 16753, si afferma che i bambini dovrebbero ricevere, per essere ascoltati, "*informazioni pertinenti e appropriate*".

In una sentenza più recente, la Corte di Cassazione ha affermato che ascoltare i minori è il modo migliore per informarli del procedimento in questione, trattandosi l'informazione di un diritto fondamentale del bambino⁹.

Nell'ordinamento italiano, il collegamento tra il diritto del minore ad essere ascoltato e il suo diritto ad essere informato emerge in una disposizione generale contenuta nell'articolo 336-bis c.c., secondo la quale il giudice fornisce al minore tutte le informazioni circa la natura del procedimento e le conseguenze dell'audizione. Tale norma deve essere interpretata alla luce delle rilevanti disposizioni sovranazionali (si veda *infra*, par. 3).

3. L'evoluzione del diritto all'ascolto nell'ordinamento giuridico italiano: disposizioni legislative concernenti il diritto del minore ad essere ascoltato ed il diritto all'informazione

3.1. Il diritto del minore ad essere informato e ascoltato nell'ordinamento giuridico italiano: la Costituzione italiana e il codice civile italiano

Nell'ordinamento italiano, il diritto del minore ad essere ascoltato e a partecipare ai procedimenti civili è tutelato su più livelli: Costituzione, Codice Civile, Codice di procedura civile, Legge n. 898 del 1° dicembre 1970, Legge n. 184 del 4 maggio 1983, Decreto Legge n. 132 del 12 settembre 2014 (convertito in Legge n. 162/2014), Decreto Legislativo n. 142 del 18 agosto 2015¹⁰.

Sebbene le fonti giuridiche citate non costituiscano un elenco esaustivo di ogni possibile caso in cui il minore sia ascoltato da un giudice civile in Italia, si tratta senz'altro delle ipotesi più significative. Esse forniscono una chiara indicazione di come la legge italiana riconosca il diritto dei minori ad essere ascoltati. Esse suggeriscono, inoltre, che il legislatore italiano non sembra essersi concentrato a sufficienza sul diritto del minore a ricevere informazioni pertinenti e adeguate prima di essere ascoltato e dopo la conclusione del procedimento.

Il diritto del minore ad essere ascoltato rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 31 della Costituzione italiana, secondo il quale la Repubblica tutela "*i fanciulli e i giovani adottando i provvedimenti necessari*". Inoltre, il diritto in esame sembra rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 2 (relativo ai "diritti inviolabili della persona"), dell'art. 21 (libertà di espressione) e dell'art. 32 (diritto alla salute) della Costituzione.

Il codice civile italiano è stato profondamente riformato nel corso degli anni, soprattutto per quanto concerne le disposizioni in materia di diritto di famiglia. Due atti legislativi sono stati di fondamentale importanza per quanto riguarda il diritto all'ascolto: la Legge n. 219 del 10 dicembre 2012 e il Decreto Legislativo n. 154 del 28 dicembre 2013. Tali atti normativi hanno introdotto all'interno del codice civile gli art. 315-*bis* e 336-*bis*.

Prima di passare all'analisi delle disposizioni da ultimo citate, è importante ricordare che il codice civile era stato precedentemente modificato dalla Legge n. 54 dell'8 febbraio 2006, che aveva introdotto l'art. 155-*sexies* (poi abrogato dal Decreto Legislativo n. 154/2013). La norma recava un riferimento esplicito al diritto all'ascolto del minore. Lo stesso provvedimento aveva altresì elevato a regola generale

⁸ La lettera di Nils Muižnieks, Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, del 9 maggio 2017 è disponibile online all'indirizzo <https://rm.coe.int/letter-from-the-council-of-europe-commissioner-for-human-rights-nils-m/16807122cb>.

⁹ Corte di Cassazione, sentenza 7 maggio 2019, n. 12018: informare il minore "*costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, [...]*".

¹⁰ Si precisa che il Decreto Legislativo n. 142/2015 riguarda specificamente i minori richiedenti asilo in Italia.

l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale¹¹. Come affermato dalla Corte di cassazione con sentenza 18 giugno 2008 n. 16593, la Legge n. 54/2006 aveva lo scopo di sancire il diritto dei figli a mantenere un rapporto sano e armonioso con entrambi i genitori, per perseguire, in definitiva, il loro superiore interesse.

Gli art. 315-*bis* e 336-*bis* c.c. sono considerati disposizioni di generale applicazione: ciò significa che tali norme rilevano con riferimento a tutti i procedimenti civili che riguardano, direttamente o indirettamente, un minore¹². In particolare, l'art. 336-*bis* risulta di particolare importanza, in quanto introduce alcune disposizioni di principio sulle modalità di ascolto del minore. In Italia, tali principi hanno condotto alla creazione di linee-guida da parte di alcuni tribunali¹³.

L'art. 315-*bis*, comma 3, prevede che i bambini che abbiano compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capaci di discernimento, hanno il diritto di essere ascoltati in tutte le questioni e le procedure che li riguardano.

L'art.336-*bis*, dal canto suo, ricalca il disposto dell'art. 315-*bis*, precisando che l'ascolto del minore è condotto dal presidente del tribunale o dal giudice delegato, salvo quando ciò sia manifestamente superfluo o contrasti con il superiore interesse del minore. In caso di omesso ascolto, il giudice deve motivare la sua decisione¹⁴.

Secondo quanto previsto dall'art. 336-*bis*, comma 2, chi ascolta il minore è il giudice, eventualmente con l'ausilio di esperti (quali psicologi, assistenti sociali o altri professionisti). All'udienza possono partecipare i genitori del minore, i loro avvocati, il curatore speciale del minore (ove nominato) e il pubblico ministero, purché il giudice glielo consenta. L'obiettivo di questa disposizione è garantire che i bambini non si sentano sotto pressione quando esprimono le loro opinioni. Integrando la disposizione con l'art. 38 delle Disposizioni di attuazione per l'applicazione del codice civile, se il minore è sentito in luogo protetto, i rappresentanti delle parti, il curatore speciale del minore e il pubblico ministero (ma non i genitori) non necessitano della suddetta autorizzazione.

Come affermato in precedenza, secondo il par. 3 dell'articolo 336-*bis* il giudice fornisce al minore tutte le informazioni circa la natura del procedimento e le conseguenze dell'audizione, prima che essa avvenga. Occorre produrre un verbale o una video-registrazione dell'audizione.

Nell'analizzare l'art. 336-*bis* sotto la guida della dottrina, alcuni aspetti sembrano meritevoli di particolare attenzione.

In primo luogo, il limite di età (per informare e poi) per ascoltare il minore non dovrebbe essere interpretato in modo restrittivo. Ciò che rende necessaria l'audizione non è l'età del bambino in sé, ma la sua capacità di giudizio¹⁵.

Il possesso della capacità di discernimento implica che il minore sia in grado di comprendere ciò che è necessario per il proprio benessere, nonché la capacità di prendere decisioni in modo (per una certa

¹¹ Si veda la versione dell'art. 155 c.c. come risultante dalla Legge n. 54/2006.

¹² Posizione espressa, fra gli altri, da G. BALLARANI, *Contenuto e limiti del diritto all'ascolto nel nuovo art. 336-*bis* c.c.: il legislatore riconosce il diritto del minore a non essere ascoltato*, in *Dir. fam. pers.*, 2014, p. 841; A.G. CIANCI *et Al.*, *Nuovo titolo IX del Libro I rubricato "Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio"*, in M. BIANCA (a cura di), *Filiazione, Commento al decreto attuativo. Le novità introdotte dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154*, Milano, 2014, p. 128, 134; F.DANOVI, *L'ascolto del minore nel processo civile*, in *Dir. fam. pers.*, 2014, p. 1592; F.GALGANO, *Diritto privato*, Padova, 2019, p. 892; L.GALANTI, *Il minore come parte: finalmente il riconoscimento della Cassazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2017, p. 349; R. LOMBARDI, *L'ascolto del minore nei procedimenti di separazione e divorzio su accordo delle parti tra fonti sovranazionali e diritto interno*, cit.; M.A. LUPOLI, *Il procedimento della crisi tra genitori non coniugati avanti al tribunale ordinario*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2013, p. 1289; V. MALFA, *L'ascolto del minore alla luce della legge n.219/2012*, in *Lura & Legal Systems*, 2015, p. 15.

¹³ Si veda *infra*, in questo paragrafo. In dottrina A. SILIBERTI, *Ascolto del minore in sede di separazione: il giudice deve motivare la decisione di non disporre l'ascolto diretto*, cit.; M.A. IANNICELLI, *La crisi della coppia genitoriale e il "diritto" del figlio minore di essere ascoltato*, in *Famiglia*, 2016, p. 87; F. MICELA, *Interesse del minore e principio del contraddittorio*, in *Minori giust.*, 2011, p. 145.

¹⁴ "[...] Se l'ascolto è in contrasto con l'interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all'adempimento dandone atto con provvedimento motivato".

¹⁵ Sull'importanza della capacità di discernimento del minore (quale "clausola di salvaguardia"), see L. GALANTI, *Il minore come parte: finalmente il riconoscimento della Cassazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2017, p. 349.

misura) indipendente¹⁶. Un'altra definizione del concetto di "capacità di discernimento" si focalizza sulla capacità del minore di esprimere i propri desideri, opinioni ed aspirazioni in modo indipendente¹⁷.

Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione (in particolare, sentenze n. 3913 del 16 febbraio 2018 e n. 10774 del 17 aprile 2019¹⁸), il giudice deve sempre fornire un'adeguata motivazione circa la scelta di non ascoltare un minore, indipendentemente dalla sua età. Il difetto di motivazione integra una violazione dei principi del contraddittorio e dell'equo processo¹⁹. Tuttavia, in altre sentenze la Corte di cassazione ha espresso un diverso punto di vista sull'argomento: il giudice non ha l'obbligo di motivare la sua scelta di non ascoltare un minore che non abbia compiuto i 12 anni, se non espressamente richiesto²⁰.

Secondo un'interpretazione, quanto più il minore è prossimo all'età di 12 anni, tanto più è dettagliata la giustificazione richiesta al giudice in caso di omessa audizione²¹. Tuttavia, una differente tesi sostiene che non è possibile, nella pratica, valutare se i bambini siano o meno capaci di discernimento senza ascoltarli²².

Oltre all'ipotesi dell'assenza di una capacità di discernimento, ci sono ulteriori casi in cui l'ascolto del minore può essere omesso. Come si accennava, ai sensi dell'art. 336-*bis*, comma 1, il giudice può omettere l'audizione quando essa contrasterebbe con il superiore interesse del minore o quando risulti superflua. In particolare, l'ascolto contrasta con il superiore interesse del minore quando questi si presenta particolarmente vulnerabile²³. Tuttavia, non è sufficiente fare riferimento (nella motivazione) ad una generica condizione di stress psico-fisico causato dal contrasto esistente tra i genitori²⁴.

L'audizione può essere considerata superflua quando il procedimento riguarda solo questioni patrimoniali o economiche, quando la questione posta a giudizio è irrilevante per il minore, quando il suo parere è già stato espresso nello stesso procedimento – o in un altro avente ad oggetto le stesse materie – o quando al minore si chiede un parere su fatti non contestati.

Inoltre, i bambini non dovrebbero essere ascoltati quando si rifiutano di farlo. Essere ascoltati è un loro diritto – come recita l'art. 315-*bis* c.c. – e ciò implica l'impossibilità di coercizione. D'altro canto, risultano essere rari i casi in cui l'ascolto del minore si possa porre in contrasto con il suo superiore interesse²⁵. In molti casi valutare il punto di vista dei bambini, piuttosto che avere un effetto traumatizzante, offre loro l'opportunità di condividere le proprie opinioni e sentimenti sulla situazione in cui si trovano. Perseguire l'interesse superiore del minore non dovrebbe essere una scusa per privarlo delle garanzie procedurali previste dalla legge, come affermato nelle *Linee guida per una giustizia a misura di minore* predisposte dal Consiglio d'Europa nel 2010²⁶.

In terzo luogo, è necessario fare luce su chi ascolta il bambino e di cosa viene informato. Come accennato in precedenza, l'articolo 336-*bis* prevede che sia il giudice a svolgere l'udienza, eventualmente con l'assistenza di esperti quali psicologi, assistenti sociali, altri professionisti. Questa disposizione mira a stabilire un contatto diretto tra il giudice e il minore. Richiede inoltre che il giudice informi il minore sulla natura del procedimento e sugli effetti dell'udienza. In particolare, i bambini dovrebbero essere informati del fatto che essi non sono responsabili della decisione finale²⁷.

¹⁶ Per un'analisi del concetto di capacità di discernimento, si veda E. ITALIA, *L'ascolto del minore*, cit., p. 716 (che cita la definizione sviluppata dall'Associazione Italiana Psicologi Forensi, alla nota n. 7); E. DI NAPOLI, F. MAOLI, *Child Participation in Family Law Proceedings: Italy*, in W. SCHRAMA, C. MOL, M. BRUNING, M. FREEMAN, N. TAYLOR (a cura di), *International Handbook on Child Participation in Family Law*, p. 219.

¹⁷ M.A. IANNICELLI, *La crisi della coppia genitoriale e il "diritto" del figlio minore di essere ascoltato*, cit., p. 95.

¹⁸ Si veda *infra*, para. 4.

¹⁹ Si veda Corte di cassazione, sentenza 21 ottobre 2009, n. 22238.

²⁰ In particolare: Corte di cassazione, sentenza 7 marzo 2017, n. 5676; Corte di cassazione, sentenza 9 agosto 2019, n. 21230.

²¹ M.A. IANNICELLI, *La crisi della coppia genitoriale e il "diritto" del figlio minore di essere ascoltato*, cit., p. 96.

²² L. GALANTI, *Il minore come parte: finalmente il riconoscimento della Cassazione*, cit., p. 356.

²³ M.A. IANNICELLI, *La crisi della coppia genitoriale e il "diritto" del figlio minore di essere ascoltato*, cit., p. 98.

²⁴ Corte di cassazione, sentenza 27 luglio 2017, n. 18649.

²⁵ F. MAZZA GALANTI, *La tutela e l'ascolto dei figli minorenni nelle controversie separative in regime di affidamento condiviso*, in *Minori giust.*, 2018, p. 23.

²⁶ F. TOMMASEO, *Il processo civile familiare e minorile italiano nel contesto dei principi europei*, in *Dir. fam. pers.*, 2012, p. 1265.

²⁷ Sull'importanza di non gravare i minori della responsabilità della decisione finale, si veda P. MARTINELLI, *La professionalità mite del giudice delle relazioni*, in *Minori giust.*, 2015, p. 133. Sulla necessità di spiegare adeguatamente questo aspetto al minore, si veda F. MAZZA GALANTI, *La tutela e l'ascolto dei figli minorenni nelle controversie separative in regime di affidamento condiviso*, cit., p. 30.

Secondo alcuni, i minori devono essere informati da una persona terza rispetto al giudice, come ad esempio un genitore, un parente, il pubblico ministero, un assistente sociale, un assistente giudiziario, o il curatore speciale²⁸.

Infine, in base al diritto italiano l'ascolto del minore si discosta da una testimonianza²⁹. L'audizione è un diritto del minore ed è funzionale al perseguimento del suo superiore interesse, risultando pertanto una diretta espressione di quest'ultimo. Ed è proprio nell'ottica del superiore interesse del minore che, peraltro, il giudice non deve sempre e comunque attenersi a ciò che i bambini affermano di volere. Da un lato il giudice è obbligato per legge ad ascoltare il minore e a fornire una adeguata motivazione quando ciò non avviene, dall'altro può ignorare i desideri dei minori quando essi contrastano con il loro interesse³⁰.

Si tratta di un'interpretazione che armonizza gli art. 315-bis e 336-bis c.c. con i dettami della Corte europea dei diritti dell'Uomo: si veda, al riguardo, la sentenza resa dalla corte nel caso *C. v. Finland*³¹, dove i giudici di Strasburgo non hanno condiviso la posizione del giudice finlandese, la quale supportava il desiderio di due bambini di vivere con il compagno della madre deceduta piuttosto che con il padre naturale. Tale decisione, secondo la corte, non perseguiva il superiore interesse dei minori, in quanto il giudice nazionale non aveva adeguatamente esaminato l'ipotesi di una manipolazione dei minori stessi. Inoltre, la decisione finlandese avrebbe avuto l'effetto di interrompere il rapporto tra il padre ed i figli. In definitiva: "[...] la procedura decisionale non è riuscita a trovare un giusto equilibrio tra i rispettivi interessi e [...] costituisce una violazione dell'articolo 8 della Convenzione"³².

Occorre dare atto che l'art. 315-bis c.c. è stato criticato da dottrina, proprio in quanto esso non fa alcun riferimento al diritto del minore all'informazione. Nello specifico, è stato osservato come la disposizione non richieda che – prima dell'audizione – il minore sia informato in un linguaggio adeguato sulla natura del procedimento e sui possibili esiti dello stesso³³.

Oltre agli esaminati art. 315-bis e 336-bis c.c., vi è un'ulteriore disposizione che merita una particolare attenzione: l'art. 337-octies c.c. riguarda l'ascolto del minore nell'ipotesi di un conflitto tra i genitori³⁴. In primo luogo, occorre notare come la disposizione sembra porre una particolare enfasi sui poteri del giudice in questo contesto: oltre ad essere rubricata "*Poteri del giudice e ascolto del minore*", la norma stabilisce che il giudice "*dispone l'ascolto del figlio minore*". Si tratta di un approccio che sembra, pertanto, orientato verso i poteri del giudice piuttosto che sul bambino e sui suoi diritti³⁵.

Il codice civile contiene ulteriori disposizioni sul diritto del minore ad essere ascoltato:

- Libro I, Titolo VI, Capo V del codice civile (relativo allo scioglimento del matrimonio e alla separazione dei coniugi), art. 155: quanto alla separazione, tale disposizione fa riferimento al Titolo IX, Capo II del codice civile (si veda in particolare l'art. 337-octies);
- Libro I, Titolo VII, Capo IV (relativo al riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio), art. 250, comma 4: quando un genitore vuole riconoscere un figlio e l'altro si oppone a questa possibilità, il giudice ordina che il figlio sia ascoltato quando abbia compiuto almeno 12 anni, o anche più giovane se capace di discernimento³⁶; art. 252, comma 5: nell'ipotesi di inserimento del figlio riconosciuto nella famiglia di uno dei genitori, il giudice ascolta gli altri figli se maggiori di 12 anni,

²⁸ G. BALLARANI, *Contenuto e limiti del diritto all'ascolto nel nuovo art. 336-bis c.c.: il legislatore riconosce il diritto del minore a non essere ascoltato*, cit., p. 851.

²⁹ F. DANONI, *L'ascolto del minore nel processo civile*, cit.; S. PELLICCIOTTA, *Sottrazione internazionale di minori e mediazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2017, p. 763, spec. p. 766 ("*L'ascolto del minore costituisce una figura sui generis*").

³⁰ Con specifico riferimento ai casi di sottrazione internazionale di minori, si veda M.A. LUPOI, *La sottrazione internazionale di minori: gli aspetti processuali*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014, p. 111.

³¹ Corte EDU, 9 agosto 2006, *C. v. Finland*, App. n. 18249/02 (*infra*, para. 4).

³² *Ibidem*, para. 59. Sulla sentenza, si veda M.G. RUO, *Ascolto e interesse del minore e "giusto" processo: riflessioni e spunti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Minori giust.*, 2008, p. 115.

³³ G. RECINTO, *Legge n. 219 del 2012: responsabilità genitoriale o astratti modelli di minori di età?*, cit., p. 1482.

³⁴ L'art. 337-octies appartiene al Titolo IX, Capitolo II del Codice Civile relativo alla responsabilità genitoriale a seguito della separazione personale, del divorzio o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dell'annullamento del matrimonio o a seguito di un procedimento riguardante i figli nati fuori dal matrimonio.

³⁵ Su questo aspetto si veda, fra gli altri P. VIRGADAMO, *L'ascolto del minore in famiglia e nelle procedure che lo riguardano*, in *Dir. fam. pers.*, 2014, p. 1656. Sull'art. 337-octies del codice civile – che contiene un'eccezione rispetto all'art. 316-bis, si vedano A.G. CIANCI *et al.*, *Nuovo titolo IX del Libro I rubricato "Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio"*, cit., p. 134.

³⁶ In questo caso, l'obbligo di ascoltare il minore risulta particolarmente stringente (E. ITALIA, *L'ascolto del minore*, cit., p. 726).

- o anche più giovani se capaci di discernimento; art. 262, comma 4: quando un genitore riconosce i figli nati fuori dal matrimonio, il giudice decide quale cognome sarà loro dato dopo averli ascoltati (si applica sempre il limite dei 12 anni di età o, di età inferiore, della capacità di discernimento);
- Libro I, Titolo VII, Capo V (relativo alle dichiarazioni giudiziali di paternità/maternità), art. 273, comma 2: prima che il giudice rilasci la dichiarazione di paternità/maternità, è necessario ottenere il consenso del figlio se ha compiuto i 14 anni;
 - Libro I, Titolo IX, Capo I (relativo alle dichiarazioni di responsabilità genitoriale e ai diritti e doveri dei figli), art. 316, comma 3: nel caso in cui i genitori non siano d'accordo su come esercitare la potestà genitoriale, il giudice deve sentire i figli che abbiano compiuto i 12 anni o di età inferiore se capaci di discernimento; art. 336, comma 2: in alcuni procedimenti, come quelli relativi alla decadenza o al ripristino della responsabilità genitoriale, i figli sono ascoltati quando abbiano compiuto i 12 anni o di età inferiore se capaci di discernimento;
 - Libro I, Titolo X, Capo I, Sezione II (relativo alla nomina del tutore del minore), art. 348, comma 3: prima di nominare un tutore, il giudice ascolta il minore che abbia compiuto i 12 anni o di età inferiore se capace di discernimento,
 - Libro I, Titolo X, Capo I, Sezione III (relativo all'esercizio della tutela), art. 371, comma 1, n. 1: nel caso in cui siano prese decisioni importanti sulla vita dei minori – come le decisioni riguardanti il luogo di vita, la loro educazione o il lavoro – il giudice li ascolta quando hanno compiuto almeno 10 anni, o anche di età inferiore se capaci di discernimento;
 - Libro I, Titolo XI (relativo all'affidamento del figlio), art. 402, par. 1: in caso di minori affidati ad un istituto di pubblica assistenza, il giudice può decidere – a determinate condizioni – di deferire la tutela all'ente di assistenza.

Alla luce di quanto precede, si precisa che le disposizioni sopra richiamate non fanno esplicito riferimento al diritto dei minori all'informazione.

3.2. Le disposizioni in materia contenute nel codice di procedura civile italiano

Ulteriori disposizioni sul diritto del minore all'ascolto sono contenute nel codice di procedura civile italiano:

- Libro I, Titolo III, Capo I, art. 78: in caso di emergenza, quando un minore non ha qualcuno che lo rappresenti, è possibile nominare un curatore speciale. Il provvedimento non dice se il minore debba essere informato e ascoltato prima della nomina del curatore speciale;
- Libro IV, Titolo II, Capo I, art. 708, comma 3: nel contesto del procedimento di separazione personale, nel caso in cui i coniugi non vogliano conciliarsi, il Presidente del Tribunale dà con ordinanza tutti i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi stessi e dei figli. Il Presidente ascolta preventivamente i coniugi ed i loro rappresentanti; art. 709-ter, comma 2: in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento (ad esempio, quando il comportamento dei genitori è in violazione delle disposizioni sull'affidamento), il giudice può modificare le precedenti decisioni. In entrambi i casi, non è specificato se il giudice informa e ascolta i minori prima di prendere una decisione.
- Libro IV, Titolo II, Capo IV (relativo a decisioni che riguardano minorenni o persone incapaci), art. 732, comma 2: quando il tribunale, in camera di consiglio, adotta una decisione che riguarda un minore, si richiede il parere del giudice tutelare. Non vi è un espresso obbligo di ascoltare il minore prima che sia espresso tale parere.

Come si evince da quanto sopra, sarebbe auspicabile che il codice di procedura civile fosse più specifico sulla necessità di informare e ascoltare un minore prima che venga presa una decisione che lo coinvolga.

3.3. Altre disposizioni rilevanti del diritto italiano

- Legge 1° dicembre 1970, n. 898: ai sensi dell'art. 4, comma 8 (relativo al procedimento di divorzio), nel caso in cui i coniugi non vogliano conciliarsi, il Presidente del Tribunale ordina l'adozione di tutti i provvedimenti provvisori ed urgenti nell'interesse dei coniugi stessi e dei figli, nomina il giudice

istruttore e fissa una data per l'udienza davanti a quest'ultimo. Il Presidente ascolta preventivamente i coniugi, i loro rappresentanti ed i figli quando abbiano compiuto almeno 12 anni, o anche minori se capaci di discernimento. A differenza dell'art. 708 del codice di procedura civile, la disposizione in esame menziona espressamente l'ascolto del minore. Tuttavia, la norma nulla dice sulla necessità di fornire informazioni ai figli prima dell'udienza.

- La legge 4 maggio 1983, n. 184 (relativa all'adozione e all'affidamento dei figli), contiene alcune disposizioni sul diritto del minore all'ascolto:
- Titolo I-bis (relativo all'affidamento dei figli), art. 4: ai sensi del comma 1 della presente disposizione, prima che i servizi sociali locali dispongano l'affidamento familiare dei figli minori, è richiesto il consenso dei genitori e il minore è ascoltato quando abbia compiuto i 12 anni, oppure risulti capace di discernimento. Ai sensi del comma 5-quater della stessa disposizione, nel caso in cui la famiglia affidataria voglia adottare il minore (cfr. comma 5-bis), questi viene ascoltato alle stesse condizioni sopra indicate. A queste stesse condizioni, i minori sono sentiti prima che il giudice tutelare chieda al tribunale per i minorenni – se necessario – di adottare ulteriori provvedimenti nel loro interesse (cfr. comma 6).
- Titolo II, Capo I (relativo all'adozione), art. 7, comma 3: il minore che abbia compiuto i 14 anni non può essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso; in ogni caso, prima di procedere all'adozione, occorre ascoltare il minore che abbia compiuto i 12 anni o di età inferiore se capace di discernimento.
- Titolo II, Capo II (relativo alla dichiarazione di adottabilità), art. 10, comma 5: in caso di minori in stato di abbandono, quando il tribunale conferma, modifica o revoca decisioni urgenti al riguardo, i minori devono essere sentiti alle stesse condizioni di cui all'art. 4; art. 15, comma 2: prima che il tribunale per i minorenni dichiari adottabile un minore, procede all'ascolto alle stesse condizioni di cui all'art. 4; art. 19: la dichiarazione di adottabilità determina la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale e, pertanto, il tribunale per i minorenni nomina un tutore e adotta ulteriori misure nell'interesse del minore. Va precisato che l'art. 19 non menziona il diritto del minore di essere informato e ascoltato sugli effetti delle misure di cui sopra. La stessa osservazione vale per una decisione di revoca dell'adottabilità (caso di cui all'art. 21).
- Titolo II, Capitolo III (in materia di affidamento preadottivo), art. 22, comma 6: prima che il tribunale per i minorenni ordini l'affidamento preadottivo nei confronti di un minore, questi è ascoltato alle stesse condizioni di cui all'art. 4. Esprime il suo consenso anche il minore di età superiore ai 14 anni; art. 23, par. 1: prima che il tribunale per i minorenni revochi, se del caso, una decisione che dispone l'affidamento preadottivo, il minore in questione è ascoltato alle stesse condizioni di cui all'art. 4.
- Titolo II, Capo IV (relativo alla decisione di adozione), art. 25, comma 1: un anno dopo che è stato disposto l'affidamento del figlio, a seguito di dichiarazione di adottabilità, il tribunale per i minorenni lo ascolta alle stesse condizioni di cui all'art. 4. Se il minore ha compiuto 14 anni, è richiesto anche il suo consenso.
- Titolo III, Capo I (relativo all'adozione internazionale), art. 32, comma 1: quando sono soddisfatte le condizioni necessarie, la Commissione per le adozioni internazionali dichiara, nei confronti di un minore, che l'adozione è conforme al suo superiore interesse. In tal caso, al minore viene concessa l'autorizzazione all'ingresso in Italia e il permesso di soggiorno permanente. Va notato che questa disposizione non fa riferimento al diritto dei minori di essere informati e ascoltati prima che la Commissione adotti le misure di cui sopra³⁷.

³⁷ In altre parole, la Legge n. 184/1983 non stabilisce espressamente che il minore debba essere ascoltato o debba ricevere informazioni prima che la Commissione fornisca l'autorizzazione all'ingresso in Italia e un permesso di soggiorno permanente. Ciononostante, si tratta senza dubbio di misure di grande impatto per la vita del minore. Tuttavia, l'art. 34 comma 1 della legge in esame stabilisce che, nel contesto di un'adozione internazionale, il minore che abbia fatto ingresso in Italia gode dei medesimi diritti spettanti ai minori ivi residenti (nei casi previsti dall'art. 4). Tra questi, vi è il diritto all'ascolto se il minore ha compiuto i 12 anni o è capace di discernimento.

- Titolo IV, Capo I (relativo all'adozione in casi particolari), art. 45, comma 2: in caso di adozione senza dichiarazione di adottabilità (cfr. art. 44), il minore è ascoltato alle stesse condizioni di cui all'art. 4.

Come si vede, le disposizioni sopra richiamate non fanno esplicito riferimento al diritto dei minori a ricevere informazioni in via preventiva

- La Legge n. 64 del 15 Gennaio 1994 contiene una disposizione specifica sulla partecipazione del minore al procedimento di rimpatrio nel contesto di una sottrazione internazionale di minori, ai sensi della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980³⁸ e, per quanto concerne le sottrazioni intervenute nell'ambito dell'Unione europea, del Regolamento (CE) n. 2201/2003³⁹. Con la legge n. 64/1994, l'Italia ha ratificato la Convenzione dell'Aia del 1980 e ha introdotto le necessarie norme attuative che disciplinano la procedura di ritorno del minore. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, il tribunale per i minorenni sente "se del caso" il minore. Sebbene la disposizione non affermi esplicitamente l'obbligatorietà dell'audizione (né la qualifica come diritto del minore), a quest'ultima è stata data negli anni un'interpretazione evolutiva sulla base del diritto fondamentale del minore ad essere ascoltato⁴⁰. Su questo argomento, la decisione della Corte di Cassazione del 14 febbraio 2014, n. 3540⁴¹ risulta di particolare interesse: in un caso di sottrazione internazionale di minori, ove erano applicabili la Convenzione dell'Aja del 1980 e il Regolamento n. 2201/2003, la Corte ha espressamente affermato che il rispetto dell'articolo 12 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e degli articoli 3 e 6 della Convenzione di Strasburgo del 1996 "*esige che il minore riceva tutte le informazioni pertinenti e appropriate, in funzione della sua età e del suo grado di sviluppo*" - purché tali informazioni non siano dannose per il suo benessere. La citata disposizione non fa esplicito riferimento al diritto dei minori a ottenere la previa informazione, ricavato dal giudice dall'art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 e dagli articoli 3 e 6 della Convenzione di Strasburgo del 1996.
- Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132 (convertito con Legge n. 162/2014): il presente atto legislativo mira a semplificare la procedura relativa alla separazione dei coniugi, allo scioglimento del matrimonio o alla cessazione degli effetti civili, quando le parti sono disposte a trovare un accordo. Ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Decreto Legge⁴², il Pubblico Ministero approva la convenzione di negoziazione assistita tra le parti (redatto avvalendosi della consulenza dei rispettivi avvocati) se risulta che tale accordo è conforme al superiore interesse dei figli minori. Al contrario, se l'accordo risulta in contrasto con il superiore interesse dei figli, il Pubblico Ministero rimette la questione al Presidente del tribunale, il quale fissa la data dell'udienza di comparizione. Non vi è alcuna disposizione dedicata all'ascolto del minore, o all'opportunità di fornire informazione allo stesso prima dell'omologazione della convenzione di negoziazione assistita o in occasione della prima udienza.
- Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (relativo al caso specifico di minore straniero richiedente asilo in Italia): ai sensi dell'art. 18, comma 2, al fine di perseguire il suo interesse superiore (ad esempio attraverso il ricongiungimento familiare), il minore viene ascoltato tenendo conto della sua età, del livello di maturità e del suo sviluppo personale. Secondo il comma 2-bis della stessa disposizione (inserita dalla Legge 7 aprile 2017, n. 47), i minori non accompagnati ricevono supporto affettivo e psicologico in ogni fase del procedimento. Tale sostegno è fornito da persone designate dal minore stesso o scelte a determinate condizioni, con il suo consenso. Ai sensi del comma 2-ter, i minori non accompagnati hanno diritto di partecipare al procedimento

³⁸ Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori. Il testo integrale della convenzione è reperibile online all'indirizzo <http://www.hcch.net>.

³⁹ Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, in *OJ L* 338, 23.12.2003.

⁴⁰ Di recente, si veda Corte di Cassazione, 4 aprile 2019, n. 10874. Negli stessi termini Corte di Cassazione, 4 Giugno 2019, n. 15254.

⁴¹ La massima della decisione è disponibile sul database del progetto MiRI (nota n. 1).

⁴² Come modificato dalla Legge n. 162/2014.

tramite i propri rappresentanti legali e di essere ascoltati⁴³. A tal fine è nominato un mediatore culturale. Si potrebbe sostenere che la legge in questione contenga l'obbligo di informare preventivamente i minori non accompagnati sulla base di due elementi: in primo luogo, è previsto un sostegno psicologico durante il procedimento; in secondo luogo, essi hanno il diritto di partecipare a tale procedimento e di essere ascoltati. Tuttavia, l'art. 18 manca di qualsiasi riferimento espresso al riguardo.

3.4. Disposizioni relative al diritto del minore di essere informato al di fuori del procedimento giudiziario

Alla luce di quanto sopra, il diritto dei minori ad essere informati nei procedimenti civili sembra costituire una questione incidentale, trattata dalla legge solo congiuntamente al diritto all'ascolto. Il dato è confermato dalla giurisprudenza (v. infra, par. 4).

Tuttavia, la legge italiana contiene alcune disposizioni incentrate sul diritto del bambino ad essere informato, con particolare riferimento a due diritti fondamentali: la protezione dei dati e la salute.

Il diritto alla protezione dei dati è stato oggetto di ampie riforme per effetto dell'adozione, a livello eurounitario, del Regolamento (UE) n. 2016/679⁴⁴. In Italia, il Regolamento ha condotto all'adozione del Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, che ha modificato il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

Tra le disposizioni del Regolamento sulla protezione dei dati, con riferimento al diritto all'informazione dell'interessato minore di età⁴⁵, occorre fare riferimento all'art. 12 ed al considerando n. 58. Secondo quest'ultimo: “[...] *Dato che i minori meritano una protezione specifica, quando il trattamento dati li riguarda, qualsiasi informazione e comunicazione dovrebbe utilizzare un linguaggio semplice e chiaro che un minore possa capire facilmente*”.

L'art. 12 comma 1, dal canto suo, prevede che l'informazione relativa al trattamento dei dati deve essere fornita all'interessato “*in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori*”. Passando al diritto dei minori ad essere informati sulla propria salute, si rimanda, in particolare, alla Legge 22 dicembre 2017, n. 219 in materia di consenso informato di biotestamento (che esprime, come noto, la volontà di una persona con riferimento ai trattamenti sanitari).

L'art. 3, comma 1, della legge in esame, valorizza la capacità del minore di comprendere e di prendere decisioni. In un modo parametrato a tali capacità, i bambini vengono informati sulle possibili azioni da intraprendere riguardo alla loro salute, in modo che possano esprimere la loro volontà⁴⁶.

Le disposizioni appena citate costituiscono un esempio di come il legislatore italiano potrebbe dedicare maggiore attenzione a questi aspetti anche nel contesto del procedimento civile.

Tuttavia, nonostante le descritte limitazioni, negli ultimi anni si è registrata una maggiore sensibilità circa la necessità di fornire informazioni ai minori in determinate circostanze. Al riguardo, risulta significativa la riforma (intervenuta con il Decreto Legislativo n. 154/2013) che ha sostituito il termine “potestà genitoriale” con la formulazione “responsabilità genitoriale⁴⁷. Su queste basi, si potrebbe sostenere che la legge italiana non considera più i minori come soggetti all'autorità dei genitori. Al contrario, essi sono concepiti come – persone vulnerabili ma – attori indipendenti con le proprie opinioni, sentimenti e

⁴³ Sul diritto dei minori stranieri non accompagnati all'ascolto, si veda F. DI LELLA, *I minori stranieri non accompagnati tra vulnerabilità e resilienza*, in *Famiglia*, 2019 (online).

⁴⁴ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), in *OJ L 119*, 4.5.2016. I Regolamenti UE, come è noto, hanno portata generale, sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili negli Stati membri (si veda S. VAN RAEPENBUSCH, *Droit institutionnel de l'Union européenne*, Bruxelles, 2016, p. 400).

⁴⁵ La definizione di “interessato” è espressamente stabilita dall'art. 4, par. 1, del Regolamento.

⁴⁶ “*La persona minore d'età [...] ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione, [...]. Deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volontà*”.

⁴⁷ In argomento A.G. CIANCI et al., *Nuovo titolo IX del Libro I rubricato “Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio”*, cit., p. 89.

desideri, da prendere in considerazione a seconda del loro livello di maturità. Pertanto, gli ordinamenti giuridici dovrebbero garantire ai bambini la protezione di cui hanno bisogno, fermo restando che essi non dovrebbero essere privati del diritto di sentirsi chiedere cosa pensano degli eventi significativi della loro vita⁴⁸.

Sulla scorta di queste considerazioni, il legislatore italiano potrebbe considerare di migliorare le disposizioni esistenti sul diritto del minore ad essere ascoltato nei procedimenti civili, sottolineando la necessità di informarlo preventivamente in modo appropriato.

3.5. Protocolli e linee guida adottati dai tribunali ordinari e dai tribunali per i minorenni in Italia

La mancanza di indicazioni specifiche da parte del legislatore sulle modalità di partecipazione dei minori (oltre che sulla necessità di fornire al minore informazioni relative all'audizione) ha suggerito l'adozione, da parte di alcuni tribunali civili e dei tribunali per i minorenni, di specifici protocolli.

In primo luogo, vale la pena evidenziare che i citati protocolli sono stati adottati in relazione all'audizione del minore in giudizio. Pertanto, quando si tratta del diritto all'informazione, quest'ultimo è considerato solo nella misura in cui risulta funzionale all'ascolto.

In secondo luogo, non tutti i protocolli contengono indicazioni sull'opportunità di fornire al minore informazioni pertinenti circa il contenuto, le modalità, la motivazione e gli esiti dell'audizione.

Talvolta i protocolli menzionano il diritto all'informazione facendo riferimento all'art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo, o all'art. 3 della Convenzione di Strasburgo del 1996, senza ulteriori indicazioni. Alcuni protocolli menzionano espressamente la necessità di fornire al bambino un'adeguata informativa sull'audizione (e prima della stessa), ma tale valutazione non è correlata ad alcuna indicazione sulle modalità concrete con cui l'informazione viene fornita. Nessuna specifica indicazione è data al riguardo, risultando che la questione è lasciata alla sensibilità ed alla volontà del giudice, dell'avvocato, dei genitori o di altri professionisti coinvolti. Questo è l'approccio, ad esempio, dei Tribunali di Messina, Torino e Roma. Quest'ultimo sottolinea anche la mancanza, nell'ordinamento giuridico italiano, di figure istituzionali che possano rappresentare gli interessi del minore nei procedimenti civili. Il protocollo del Tribunale di Roma prevede inoltre che il giudice debba sempre informare il fatto che il suo parere è solo uno degli elementi che saranno presi in considerazione ai fini della decisione finale.

In molti casi i protocolli confermano la prassi di attribuire al giudice la responsabilità di informare il minore, prima di procedere all'audizione. Tuttavia, non è specificato se l'informazione debba essere fornita giorni o ore prima dell'audizione, o se sia sufficiente fornire l'informazione appena prima della stessa. Alcuni protocolli dei tribunali toscani e il protocollo del Tribunale di Milano attribuiscono inoltre al giudice l'obbligo di informare preventivamente e adeguatamente il minore sull'audizione, sul motivo del suo coinvolgimento nel procedimento, sulle conseguenze e sull'impatto della stessa sulla decisione finale. Anche in questo caso i protocolli non forniscono ulteriori dettagli circa il contenuto delle informazioni e le modalità attraverso le quali le stesse vengono trasmesse al minore. Il protocollo del Tribunale di Palermo prevede che le informazioni possano essere fornite dal giudice "durante l'audizione".

Interessante, al riguardo, il protocollo adottato dal Tribunale di Pordenone, che prevede la nomina di un "*consulente tecnico per l'ascolto*" incaricato di condurre l'audizione del minore per conto del giudice. Il protocollo fa menzione della necessità di fornire informazioni al minore circa le modalità e lo scopo dell'audizione, nonché sulle conseguenze della stessa.

4. Disposizioni sovranazionali rilevanti per l'ordinamento italiano

Come già accennato nei precedenti paragrafi della presente relazione, l'ordinamento giuridico italiano rispetta i diritti fondamentali del minore, così come espressi nella Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989. Il diritto di partecipare ed esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano è uno dei principi-guida della Convenzione (come affermato nell'art. 12), e consiste in uno dei principali

⁴⁸ Sulla libertà di autodeterminazione dei minori, si veda C. IRTI, *Persona minore di età e libertà di autodeterminazione*, in *Giust. civ.*, 2019, p. 617.

presupposti affinché l'interesse superiore del minore sia preso in considerazione primaria in tutti i casi che lo riguardano.

La Convenzione ritiene essenziale fornire adeguate informazioni al minore per un adeguato godimento dei diritti sanciti dall'art. 12⁴⁹. Ai sensi della citata disposizione, "*Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. [...]*" (art. 12, par. 1). La Convenzione, inoltre, stabilisce che il diritto del minore alla libertà di espressione include anche la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie (art. 13, par. 1), alla luce del fondamentale riconoscimento che singole disposizioni della Convenzione possono essere comprese e attuate solo se lette e interpretate congiuntamente⁵⁰.

Tuttavia, oltre a quanto espressamente previsto dall'art. 13 della Convenzione, il diritto del minore alla partecipazione ai procedimenti giudiziari comprende il diritto a ricevere informazioni adeguate prima, durante e dopo il procedimento. Secondo il Comitato per la Convenzione sui diritti dell'infanzia, il diritto del bambino all'informazione è un presupposto essenziale per la realizzazione del diritto del bambino di esprimere le proprie opinioni⁵¹. Affinché tale diritto sia soddisfatto, il minore deve avere accesso a tutte le informazioni necessarie sulla natura della decisione e del processo decisionale, sulle possibili conseguenze e sulle modalità con cui si svolge l'audizione o il dialogo con l'autorità giurisdizionale⁵². Fornire informazioni ai minori risulta inoltre funzionale al perseguimento del loro superiore interesse, poiché contribuisce alla riduzione dello stress e della eventualità di subire pregiudizi per effetto dei contatti con il sistema giudiziario: ai minori dovrebbero essere forniti tutti gli strumenti che gli consentano di affrontare in modo sicuro qualsiasi forma di coinvolgimento, al fine di poter comprendere al meglio le decisioni che verranno adottate⁵³.

I diritti dei bambini a ricevere informazioni nei procedimenti giurisdizionali possono anche essere distillati da altri strumenti esistenti a livello internazionale o regionale. Ad esempio, la Convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo (CEDU) non contiene specifiche disposizioni dedicate al diritto del minore all'ascolto, ma tale diritto è stato ricavato in via interpretativa dall'art. 8 dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (v. infra, par. 4).

Per quanto riguarda le disposizioni di derivazione internazionale cui l'Italia è vincolata, è rilevante citare la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo, conclusa a Strasburgo il 25 gennaio 1996 sotto gli auspici del Consiglio d'Europa⁵⁴. La Convenzione è dichiaratamente ispirata all'art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite, che ha attuato attraverso l'attribuzione di specifici diritti al minore coinvolto in procedimenti giurisdizionali. Secondo l'art. 3, "*al minore che è considerato dal diritto interno come avente una capacità di discernimento vengono riconosciuti i seguenti diritti, di cui egli stesso può chiedere di beneficiare: a) ricevere ogni informazione pertinente; b) essere consultato ed esprimere la propria opinione; c) essere informato delle eventuali conseguenze che tale opinione comporterebbe nella pratica e delle eventuali conseguenze di qualunque decisione*"⁵⁵. Ai sensi del successivo art. 6, l'autorità

⁴⁹ G. LANSDOWN, *Every Child's Right to be Heard: A Resource Guide on the UN Committee on the Rights of the Child General Comment No. 12*, p. 22; G. RECINTO, *Legge n. 219 del 2012: responsabilità genitoriale o astratti modelli di minori di età?*, in *Dir. fam. pers.*, 2013, p. 1475; L. SEVESO, *La sottrazione internazionale di minori: alcuni aspetti processuali*, in *Minori giust.*, 2009, p. 101.

⁵⁰ Come ricorda L. LUNDY, *'Voice' Is Not Enough: Conceptualizing Article 12 of the United Nations Convention on the Rights of the Child*, in *British Educational Research Journal*, 2007, p. 932.

⁵¹ *General Comment No. 12 (2009) of the Committee on the Rights of the Child*, punto 25: "*The realization of the right of the child to express her or his views requires that the child be informed about the matters, options and possible decisions to be taken and their consequences by those who are responsible for hearing the child, and by the child's parents or guardian. The child must also be informed about the conditions under which she or he will be asked to express her or his views. This right to information is essential, because it is the precondition of the child's clarified decisions*". Si vedano anche i punti 41 e 45.

⁵² W. VANDENHOLE, TÜRKELI G.E., LEMBRECHTS S., *Children's Rights. A Commentary on the Convention on the Rights of the Child and its Protocols*, Cheltenham, 2019, p. 146.

⁵³ A. PARKES, *Children and International Human Rights Law: the Right of the Child to be Heard*, 2013, New York, p. 92.

⁵⁴ Entrata in vigore il 1° luglio 2000. Il testo ufficiale della convenzione e la tabella aggiornata delle ratifiche sono disponibili online sul sito ufficiale del Consiglio d'Europa: <https://www.coe.int>. La Convenzione è stata ratificata dall'Italia con Legge 20 marzo 2003, n. 77.

⁵⁵ L'art. 2 della Convenzione di Strasburgo contiene un'espressa definizione di "informazioni pertinenti": "*le informazioni appropriate, in considerazione dell'età e della capacità di discernimento del minore, che gli saranno fornite al fine di permettergli di esercitare pienamente i propri diritti, a meno che la comunicazione di tali informazioni non pregiudichi il suo benessere*".

giurisdizionale ha l'obbligo di "assicurarsi che il minore abbia ricevuto tutte le informazioni pertinenti" prima di giungere a qualunque decisione.

Il sistema di ratifica previsto dalla Convenzione del 1996 è peculiare nel senso che gli Stati sono tenuti a specificare, nello strumento di ratifica, almeno tre categorie di procedimenti (in materie connesse al diritto di famiglia) cui la Convenzione si applica. Al riguardo, la Legge n. 77/2003 ha incluso nell'ambito di applicazione della Convenzione: i) il procedimento relativo all'intervento del giudice in caso di disaccordo tra i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale (art. 145 c.c.); ii) il procedimento per il diniego di paternità (artt. 244 e 247 cc); iii) il procedimento di impugnazione del riconoscimento di paternità (art. 264 cc); e iv) i procedimenti concernenti l'amministrazione dei beni del figlio da parte dei genitori (artt. 322-323 cc). Tuttavia, si segnala una decisione della Corte di Cassazione del 2007 che i ha attribuito un valore di principio generale alle norme della Convenzione di Strasburgo del 1996⁵⁶. Di conseguenza, secondo la Corte, anche i procedimenti di sottrazione internazionale di minori sono soggetti alle norme della Convenzione di Strasburgo sull'audizione del minore e sul diritto del minore a ricevere informazioni adeguate e pertinenti sul procedimento. Informazioni che dovrebbero essere opportunamente modulate in base all'età e alla maturità del bambino, e dovrebbero comunque essere omesse se potrebbero avere conseguenze pericolose sul benessere del bambino.

Inoltre, il diritto del minore ad essere ascoltato, così come il diritto a ricevere informazioni, hanno costituito l'oggetto di linee guida sviluppate, rispettivamente dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa e dalla *International Association of Youth and Family Judges* (IAYFJM). Le Linee guida del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di bambino (adottate nel 2010) affermano che: "I bambini dovrebbero ricevere tutte le informazioni necessarie su come godere efficacemente del loro diritto ad essere ascoltati [...]"⁵⁷. Autorevole dottrina si è soffermata sul contenuto delle linee guida da ultimo citate⁵⁸. In particolare, è stato osservato come il collegamento tra il diritto all'informazione ed il diritto all'ascolto sia espressamente previsto anche dalle *Linee guida per l'ascolto del minore nelle separazioni e divorzi* adottate dalla Associazione Italiana di Psicologia Giuridica (AIPG), elaborate dall'Ordine Psicologi del Lazio⁵⁹.

Le linee guida IAYFJM si occupano in modo estensivo del diritto all'informazione⁶⁰, sottolineando (fra gli altri aspetti) la necessità di informare correttamente il minore sul contenuto della decisione finale, in un linguaggio che egli possa comprendere.

L'attuale *acquis* eurounitario in materia di diritti dei bambini si fonda sulle esaminate disposizioni contenute nei trattati internazionali: come noto, l'art. 3, par. 3, del Trattato sull'Unione europea riconosce esplicitamente la promozione dei diritti dei bambini quale obiettivo che ispira l'azione interna ed esterna dell'UE. Ciò comprende anche l'azione dell'UE nel settore della cooperazione giudiziaria civile. L'analisi della normativa e della prassi nazionale incide sull'applicazione degli strumenti di diritto internazionale privato e processuale adottati dall'Unione nel settore del diritto di famiglia: gli strumenti da ultimo citati, infatti, non impongono obblighi diretti di ascolto del minore. Inoltre, tali strumenti non affrontano in modo dettagliato gli aspetti procedurali relativi alle modalità concrete di ascolto del minore nel contesto di un procedimento giurisdizionale. Quel che è certo è che i diritti fondamentali del minore devono essere rispettati dalle autorità giurisdizionali degli Stati membri europee e dagli operatori del diritto in tutti i procedimenti giurisdizionali che coinvolgono un minore, compresi i procedimenti che presentano elementi di transnazionalità.

⁵⁶ Corte di Cassazione, 27 luglio 2007, n. 16753.

⁵⁷ A p. 28 delle linee guida. Sulla valorizzazione del diritto all'informazione nell'ambito delle linee guida del Consiglio d'Europa, si veda M.G. RUO, *Giusto processo civile minorile e spazio giuridico europeo, indicazioni della Corte Europea dei diritti dell'uomo e Linee Guida del Consiglio d'Europa per una Giustizia Child Friendly*, in *Dir. fam. pers.*, 2013, p. 297.

⁵⁸ Oltre a RECINTO e RUO (note 3 e 5), si vedano R. LOMBARDI, *L'ascolto del minore nei procedimenti di separazione e divorzio su accordo delle parti tra fonti sovranazionali e diritto interno*, in *Famiglia*, 2019 (online); A. SILIBERTI, *Ascolto del minore in sede di separazione: il giudice deve motivare la decisione di non disporre l'ascolto diretto*, in *ilFamiliarista.it*, 2018 (online); E. ITALIA, *L'ascolto del minore*, in *Fam. dir.*, 2020, p. 713.

⁵⁹ Disponibili online all'indirizzo <https://aipgitalia.org/>.

⁶⁰ Si veda il par. 2.3.3 delle linee guida IAYFJM.

5. La giurisprudenza

5.1. Giurisprudenza nazionale⁶¹

Guardando alla giurisprudenza italiana, con specifico riferimento ai procedimenti civili che coinvolgono minori, la ricerca mostra che pochissime decisioni affrontano esplicitamente il diritto del minore a ricevere informazioni adeguate nel corso del procedimento.

In effetti, il numero di decisioni in questo contesto dovrebbe essere considerato come un dato sia quantitativo che qualitativo, in quanto potrebbe essere l'indice dell'atteggiamento dei tribunali a non sollevare il problema. Inoltre, anche in questo contesto il diritto all'informazione (quando viene menzionato) ricorre solamente quale elemento strumentale rispetto al diritto del minore all'ascolto.

Un cambiamento di prospettiva, nell'ambito della giurisprudenza della Corte di cassazione, risulta da alcune decisioni intervenute nel 2007: si tratta delle sentenze della Corte del 16 aprile 2007, n. 9094 e del 27 luglio 2007, n. 16753.

In precedenza, la Corte aveva affermato – ad esempio nella sentenza del 7 dicembre 1999, n. 13657 – che l'ascolto del minore rientrava nei poteri discrezionali del giudice⁶². Tuttavia, occorre precisare che all'epoca i giudici italiani avevano iniziato a prendere in considerazione l'opinione del minore. Si vedano, ad esempio: Tribunale di Napoli, 10 dicembre 1981; Corte di Cassazione, 15 gennaio 1998, n. 317; Corte di Cassazione, 9 novembre 2004, n. 21359⁶³.

Inoltre, risulta di particolare importanza la sentenza della Corte Costituzionale del 30 gennaio 2002, n. 1, secondo la quale il minore capace di discernimento deve essere considerato parte sostanziale (ancorché non formale) del procedimento, dovendo quindi essere garantito il contraddittorio anche nei confronti del minore previa eventuale nomina di un curatore speciale. Secondo la Corte Costituzionale, infatti, l'art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo “[...] *é idonea ad integrare - ove necessario - la disciplina dell'art. 336, secondo comma, cod. civ., nel senso di configurare il minore come «parte» del procedimento, con la necessità del contraddittorio nei suoi confronti, se del caso previa nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 cod. proc. civ.*”⁶⁴.

In tale occasione, la Corte Costituzionale ha dichiarato che la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 (e in particolare l'art. 12 sul diritto all'ascolto) è direttamente applicabile nell'ordinamento giuridico italiano senza necessità di adottare disposizioni nazionali di adattamento.

Tornando all'esame della giurisprudenza della Corte di cassazione, la sentenza del 27 luglio 2007, n. 16753, stabilisce espressamente che il diritto del minore all'ascolto presuppone che a questi siano fornite “*informazioni pertinenti e appropriate*”⁶⁵.

Nella successiva sentenza del 21 ottobre 2009, n. 22238, la Corte precisa che l'ascolto del minore è necessario in tutti i procedimenti per l'attribuzione della responsabilità genitoriale. L'omissione dell'ascolto, non corredata da una adeguata motivazione, costituisce violazione dei principi del contraddittorio e del giusto processo⁶⁶.

In un caso di sottrazione internazionale di minori (sentenza 14 febbraio 2014, n. 3540) la Corte ha inoltre stabilito la necessità di rispettare l'art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite e gli art. 3 e 6 della Convenzione di Strasburgo del 1996, in tutti i casi che ricadono nel campo di applicazione della Convenzione dell'Aja del 1980 e del Regolamento (CE) n. 2201/2003, con specifico riferimento alla necessità di fornire al minore tutte le informazioni rilevanti ed appropriate alla sua età ed al suo grado di maturità (fermo restando che tali informazioni non devono essere tali da causare un pregiudizio al minore).

Secondo la sentenza della Corte di cassazione del 7 marzo 2017, n. 5676, “*L'ascolto costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del diritto fondamentale del minore ad essere informato ed esprimere la propria opinione [...] nei procedimenti che lo riguardano, costituendo lo strumento*

⁶¹ Reperibile nel database del progetto MiRI (cit. alla nota 1).

⁶² V. MALFA, *L'ascolto del minore alla luce della legge n.219/2012*, in *Iura & Legal Systems*, 2015, p. 15.

⁶³ *Ibidem*.

⁶⁴ Per un commento alla sentenza, si veda *ex multis* M. LABRIOLA, *L'avvocato del minore*, in *Familia*, 2019 (online).

⁶⁵ *Supra*, par. 2.

⁶⁶ *Supra*, par. 2.

peculiare di partecipazione alle decisioni che lo investono e al conseguimento del suo preminente interesse”. D’altro canto, si legge nella medesima decisione che “non si ravvisa l’obbligo endoprocedimentale del giudice [...] di motivare ancorché senza alcuna sollecitazione di parte, sulla valutazione discrezionale relativa all’omesso ascolto” (negli stessi termini la sentenza della Corte del 9 agosto 2019, n. 21230).

Nella sentenza del 27 marzo 2017, n. 7762 (che richiama le decisioni del 9 novembre 2004, n. 21359, e del 7 ottobre 2014, n. 21101), si legge che “l’imprescindibilità dell’audizione [...] non solo consente di realizzare la presenza nel giudizio dei figli, in quanto parti ‘sostanziali’ del procedimento [...], ma impone certamente che degli esiti di tale ascolto si tenga conto”.

Analogamente, nella sentenza del 24 maggio 2018, n. 12957, la Corte di cassazione precisa che “nel giudizio di separazione personale tra coniugi, l’audizione del minore infradodicenne capace di discernimento – direttamente da parte del giudice ovvero, su mandato di questi, da parte di un consulente o del personale dei servizi sociali – costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l’esame manifestamente superfluo o in contrasto con l’interesse del minore (Cass. civ. sez. I n. 19327 del 29 settembre 2015)”.

Nella sentenza del 13 febbraio 2019, n. 4246, la Corte afferma che l’ascolto del minore infradodicenne o capace di discernimento garantisce a quest’ultimo l’opportunità di essere informato e di esprimere le proprie opinioni, entrambi elementi che costituiscono realizzazione dei suoi diritti fondamentali e del suo interesse superiore (“Ne consegue che l’ascolto del minore di almeno dodici anni e anche di età minore ove capace di discernimento, costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse”). Negli stessi termini la sentenza del 7 maggio 2019, n. 12018, ove si legge che l’ascolto del minore “costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano”⁶⁷.

Si riportano qui di seguito ulteriori provvedimenti giurisdizionali della Corte di cassazione, in ordine cronologico, rilevanti per le questioni in esame:

- Sentenza 26 marzo 2010, n. 7282.
- Sentenza 16 giugno 2011, n. 13241.
- Sentenza 17 maggio 2012, n. 7773.
- Sentenza 8 marzo 2013, n. 5847.
- Sentenza 15 marzo 2013, n. 6645.
- Sentenza 15 maggio 2013, n. 11687.
- Sentenza 7 ottobre 2014, n. 21101.
- Sentenza 26 marzo 2015, n. 6129.
- Sentenza 29 settembre 2015, n. 19327.
- Sentenza 27 luglio 2017, n. 18649.
- Sentenza 16 febbraio 2018, n. 3913.
- Sentenza 13 dicembre 2018, n. 32309.
- Sentenza 17 aprile 2019, n. 10774.
- Sentenza 9 agosto 2019, n. 21230.

5.2. Giurisprudenza sovranazionale

La giurisprudenza sovranazionale richiamata in questo paragrafo comprende alcune sentenze sia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Corte EDU) che della Corte di Giustizia dell’Unione europea che sono rilevanti per l’ordinamento italiano.

⁶⁷ *Supra*, par. 2.

Mentre la maggior parte delle seguenti decisioni della Corte EDU si concentrano sull'ascolto del minore nell'ambito dei procedimenti che lo riguardano (o, più in generale, sulla rilevanza dell'opinione del minore in questo contesto), solo una piccola percentuale di esse si occupa espressamente della l'importanza di fornire informazioni al minore: si tratta delle sentenze del 16 dicembre 1999, *T. c. Regno Unito*, e del 24 settembre 2007, *W.S. c. Polonia*.

La seconda delle menzionate decisioni riguarda, in realtà, la questione delle modalità di ascolto più idonee a salvaguardare il benessere del minore. Tuttavia, una delle modalità suggerite consiste nell'ascoltare il minore con l'assistenza di uno psicologo: sembra ragionevole pensare che dare al minore un'adeguata informazione su ciò che comporta la conversazione rientri nei doveri del professionista incaricato. Riferendosi ad essa, la Corte sottolinea – seppure indirettamente – l'importanza di informare il minore sui possibili effetti dell'audizione.

Tuttavia, in considerazione di quanto precede, si potrebbe sostenere che la giurisprudenza della Corte EDU non ha ancora prestato sufficiente attenzione al problema del diritto del minore ad essere informato nell'ambito di un procedimento giurisdizionale.

Con riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, non si segnalano decisioni che si occupano in modo specifico del diritto del minore all'informazione. La Corte, d'altro canto, si è occupata dell'interpretazione del Regolamento (CE) n. 2201/2003 alla luce del principio del superiore interesse del minore. Principio che, naturalmente, ispira anche l'interpretazione dell'art. 11 del Regolamento, a mente del quale – nei procedimenti in materia di sottrazione internazionale di minori – l'autorità giurisdizionale “*si assicurerà che il minore possa essere ascoltato durante il procedimento se ciò non appaia inopportuno in ragione della sua età o del suo grado di maturità*”⁶⁸.

5.2.1. Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo

- Sentenza del 23 settembre 1994, *Hokkanen c. Finlandia* (ricorso n. 19823/92): si veda il par. 61 della decisione, a mente del quale “[...] la Corte d'appello è giunta alla conclusione che la minore era diventata sufficientemente matura per tener conto delle sue opinioni e che pertanto il diritto di visita del genitore non doveva essere concesso contro la sua stessa volontà [...]. La Corte non vede alcun motivo per mettere in discussione questa constatazione”. I giudici di Strasburgo confermano pertanto che la minore, che aveva compiuto i 12 anni, aveva raggiunto una maturità tale da poter esprimere in modo consapevole il suo parere contrario alla ripresa dei contatti con il padre.
- Sentenza del 9 giugno 1998, *Bronda c. Italia* (ricorso n. 22430/93): “[...] mentre è necessario trovare un giusto equilibrio tra l'interesse di S. a rimanere con i suoi genitori affidatari e l'interesse della sua famiglia naturale ad averla a vivere con loro, la Corte attribuisce un peso speciale all'interesse prevalente del bambino, che, ormai quattordicenne, ha sempre indicato con fermezza di non voler lasciare la sua casa adottiva. Nel caso in esame, l'interesse di S. prevale su quello dei suoi nonni” (par. 62 della decisione). Secondo la Corte, era necessario dare valore al punto di vista di un bambino prima di prendere una decisione relativa al suo affidamento; all'epoca della sentenza, la minore aveva 14 anni e si rifiutava di tornare a vivere con i nonni, poiché desiderava rimanere con la sua famiglia adottiva.
- Sentenza del 16 dicembre 1999, *T. c. Regno Unito* (ricorso n. 24724/94): “La Corte [...] concorda con la Commissione nella parte in cui ritiene essenziale che un minore accusato di un reato sia trattato in modo da tenere pienamente conto della sua età, del suo livello di maturità e delle sue capacità intellettuali ed emotive, e che siano prese misure per promuovere la sua capacità di comprensione e partecipazione al procedimento” (par. 84 della decisione). Pur trattandosi di un caso avente ad oggetto un procedimento penale, la sentenza è rilevante nel momento in cui si sottolinea la necessità di tener conto, nel caso di un minore accusato di un reato, della sua età, del livello di maturità e delle sue capacità intellettive ed emotive. La Corte ha inoltre sottolineato la

⁶⁸ Art. 11, par. 2 del Regolamento (CE) n. 2201/2003.

necessità di favorire la comprensione del procedimento da parte del minore e la sua partecipazione allo stesso: richiamando tale esigenza, sembra che la Corte abbia fatto indirettamente riferimento all'importanza di informare il minore di ogni fase del procedimento.

- Sentenza dell'8 luglio 2003, *Sahin c. Germania* (ricorso n. 30943/96): “*Per quanto riguarda la questione dell’audizione del minore in tribunale, la Corte osserva che, come regola generale, spetta ai giudici nazionali valutare gli elementi di prova posti alla loro attenzione, compresi i mezzi utilizzati per accertare i fatti rilevanti [...]. Sarebbe esagerato affermare che i tribunali nazionali sono sempre tenuti ad ascoltare un minore in tribunale prima di decidere sul diritto di visita del genitore non affidatario, ma questo problema dipende dalle circostanze specifiche di ciascun caso, tenendo debitamente conto dell’età e maturità del bambino in questione*” (par. 73 della decisione). La Corte di Strasburgo, pertanto, ritiene in opportuno sancire l’obbligo assoluto di ascoltare il minore in ogni procedimento relativo all’affidamento o al diritto di visita. D’altra parte, l’ascolto costituisce comunque un diritto del minore e deve essere attentamente valutato alla luce delle circostanze del caso di specie.
- Sentenza dell’8 luglio 2003, *Sommerfeld c. Germania* (ricorso n. 31871/96): “[...] *la Corte rileva che la ragazza aveva tredici anni quando è stata ascoltata dal giudice della Corte Distrettuale sulla questione del diritto di visita [...]. Lo stesso giudice l’aveva già ascoltata, all’età di dieci e undici anni, nell’ambito del primo grado di giudizio [...]. Avendo avuto il vantaggio di avere un contatto diretto con la ragazza, la Corte Distrettuale era in una buona posizione per valutare le sue dichiarazioni e per stabilire se fosse o meno in grado di prendere una decisione. Su queste basi, la Corte distrettuale poteva ragionevolmente giungere alla conclusione che non era giustificato costringere la ragazza a vedere suo padre, il ricorrente, contro la sua volontà*” (par. 72 della decisione). Il ragionamento della Corte sembra valutare positivamente la circostanza che il giudice abbia avuto un contatto diretto con la minore, al fine di poter valutare il suo punto di vista su una determinata questione.
- Sentenza del 22 settembre 2004, *Pini et al. c. Romania* (ricorsi n. 78028/01 e 78030/01): “*Va precisato che nel caso di specie i minori hanno respinto l’idea di ricongiungersi con i propri genitori adottivi in Italia una volta raggiunta un’età in cui si potesse ragionevolmente ritenere che la loro personalità fosse sufficientemente formata e avessero raggiunto la maturità necessaria per esprimere la loro opinione sull’ambiente in cui desideravano essere educati*” (par. 157 della decisione). Inoltre, “[...] *In questo senso ha un certo peso il consistente rifiuto dei bambini, dopo aver compiuto i 10 anni, di recarsi in Italia e raggiungere i genitori adottivi. La loro opposizione consapevole all’adozione renderebbe improbabile la loro integrazione armoniosa nella loro nuova famiglia adottiva*” (par. 164). In un caso di adozione internazionale, la Corte ha ritenuto che l’opinione dei bambini –che avevano raggiunto l’età di 10 anni – fosse significativa per valutare la probabilità della loro integrazione in una nuova famiglia adottiva.
- Sentenza del 9 agosto 2006, *C c. Finlandia* (ricorso n. 18249/02)⁶⁹.
- Sentenza del 25 aprile 2007, *Eski c. Austria* (ricorso n. 21949/03): “*La Corte osserva inoltre che il tribunale distrettuale ha concesso l’adozione dopo aver ascoltato le prove della bambina, del padre adottivo e della madre della bambina. In quell’occasione la bambina, allora di nove anni e mezzo, dichiarò di considerare il padre adottivo come suo padre e ne sostenne l’adozione*” (par. 40 della decisione). In questo caso, la Corte EDU ha dato valore al fatto che il giudice nazionale aveva sentito la minore in merito all’adozione da parte del marito di sua madre; la bambina ha sostenuto l’adozione, mentre il padre biologico si è opposto.
- Sentenza del 24 settembre 2007, *W.S. c. Polonia* (ricorso n. 21508/02): “[...] *la Corte osserva che non è stato dimostrato o sostenuto che le autorità abbiano previsto o fatto tentativi [...] di testare l’affidabilità della vittima in modo meno invasivo rispetto all’interrogatorio diretto. Ciò si sarebbe potuto fare, ad esempio, con modalità più sofisticate, come far intervistare il bambino alla presenza di uno psicologo e, eventualmente, anche della madre, con domande poste per iscritto dalla difesa,*

⁶⁹ Supra, para. 2.

o in uno studio che consenta alla ricorrente o il suo avvocato di essere presente indirettamente a tale intervista, tramite un collegamento video o uno specchio unidirezionale” (par. 61 della decisione). Sebbene riguardi il caso di un minore vittima di un reato, questa sentenza è utile per comprendere il punto di vista della Corte su come un minore dovrebbe essere ascoltato nel contesto di un procedimento giudiziario. Vengono citati alcuni possibili modi per farlo senza essere invasivi, come ascoltare il bambino in uno spazio protetto.

- Sentenza del 20 giugno 2011, *Plaza c. Polonia* (ricorso n. 18830/07): “[...]La Corte è del parere che l’approccio dei tribunali nazionali, che hanno ritenuto di massima rilevanza per le questioni concernenti l’affidamento o il diritto di visita stabilire la situazione psicologica del minore e prendere in considerazione i suoi desideri [...], non possa essere criticato” (par. 86 della decisione). La Corte ha apprezzato la decisione presa a livello nazionale, nei confronti di un minore che ha rifiutato il contatto con il padre, poiché tale decisione ha tenuto conto del suo punto di vista sulla questione (nello stesso filone, v. sentenza del 28 ottobre 2011, *Sbârnea c. Romania*, ricorso n. 2040/06, par. 131, in relazione all’azione dei servizi sociali).
- Sentenza del 1° maggio 2018, *M.K. c. Grecia* (ricorso n. 51312/16): “[...]la volontà espressa da un minore con sufficiente discernimento è un elemento chiave da tenere in considerazione in qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo che lo riguardi” (par. 91 della decisione). In tale occasione, la Corte definisce l’opinione del minore come un “elemento chiave” da tenere in considerazione durante il procedimento, quando il minore presenta una maturità sufficiente.

5.2.2. Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE

La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affrontato il tema dell’ascolto del minore in una sentenza, resa in sede di rinvio pregiudiziale, del 22 dicembre 2010, *Joseba Andoni Aguirre Zarraga c. Simone Pelz* (causa C-491/10 PPU).

Si legge al par. 66 della decisione che: “[...]sebbene l’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali e l’art. 42, n. 2, primo comma, lett. a), del regolamento n. 2201/2003 non impongano al giudice dello Stato membro d’origine di sentire in tutti i casi il minore nell’ambito di un’audizione, lasciando quindi un certo margine discrezionale a tale giudice, resta nondimeno il fatto che, quando questi decide di sentire il minore, tali disposizioni richiedono che egli adotti, in funzione dell’interesse superiore del minore e alla luce delle circostanze di ogni caso di specie, tutte le misure appropriate ai fini di una siffatta audizione, onde rispettare l’effetto utile di dette disposizioni, offrendo al minore una possibilità concreta ed effettiva di esprimersi”.

Prosegue la Corte: “Ne consegue che il giudice dello Stato membro d’origine può emettere un certificato conforme ai requisiti di cui all’art. 42 del regolamento n. 2201/2003 soltanto dopo aver verificato che, in funzione dell’interesse superiore del minore e tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie, la decisione sulla quale verterà tale certificato sia stata adottata nel rispetto del diritto del minore di esprimersi liberamente e che sia stata offerta a quest’ultimo una possibilità concreta ed effettiva di esprimersi, tenuto conto dei mezzi procedurali nazionali e degli strumenti della cooperazione giudiziaria internazionale [...]”.

Ai sensi dell’art. 42 del Regolamento (CE) n. 2201/2003, quando un minore è illecitamente condotto o trattenuto in uno Stato membro diverso da quello di residenza⁷⁰, il ritorno nel paese di residenza è “ordinato con una decisione esecutiva emessa in uno Stato membro”⁷¹, decisione che è automaticamente riconosciuta ed eseguibile in un altro Stato membro quando la stessa “stata certificata nello Stato membro d’origine conformemente al paragrafo 2 [dell’art. 42]”⁷². Tale certificato è rilasciato dal giudice che ha emesso la decisione se – fra gli altri requisiti – “il minore ha avuto la possibilità di

⁷⁰ Art. 11, par. 1 del Regolamento.

⁷¹ Art. 42, par. 1 del Regolamento.

⁷² *Ibidem*.

*essere ascoltato, salvo che l'audizione sia stata ritenuta inopportuna in ragione della sua età o del suo grado di maturità*⁷³.

Nella sentenza *Aguirre Zarraga*, la Corte di giustizia ha precisato che l'art. 42 del Regolamento non determina l'obbligo del giudice di ascoltare, sempre e comunque, il minore, in quanto sussiste un "certo margine di discrezionalità". Tuttavia, nell'ipotesi in cui il giudice decida di ascoltare il minore, occorre assicurarsi che lo stesso sia stato messo nelle condizioni di esprimersi liberamente.

Ulteriori decisioni della Corte di giustizia si sono concentrate sulla necessità di interpretare il Regolamento (CE) n. 2003/2201 in conformità con il principio dell'interesse superiore del minore.

Nella sentenza del 22 dicembre 2010, *Barbara Mercredi c. Richard Chaffe* (causa C-497/10 PPU), al par. 46, la Corte ha stabilito la rilevanza di tale principio quando il giudice deve localizzare la residenza abituale del minore ("*Dato che gli articoli del regolamento che menzionano la nozione di «residenza abituale» non contengono alcun richiamo espresso al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del senso e della portata di detta nozione, tale determinazione deve essere effettuata alla luce del contesto nel quale si inseriscono le disposizioni del regolamento e dell'obiettivo da esso perseguito, in particolare quello che emerge dal suo dodicesimo 'considerando', secondo il quale le regole di competenza da esso accolte si informano all'interesse superiore del minore e, in particolare, al criterio di vicinanza*").

Analogamente, nella decisione del 1° ottobre 2014, *E. c. B.* (causa C-436/13), si è stabilito che "*Per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 2201/2003, occorre rilevare che il suo considerando 12 prevede che le regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale accolte nel regolamento stesso siano concepite in funzione dell'interesse superiore del minore e, in particolare, del criterio di vicinanza e che una delle condizioni previste dall'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), di detto regolamento impone che ogni competenza prorogata conformemente a tale disposizione lo sia in nome di detto interesse*" (par. 44). Negli stessi termini la sentenza del 12 ottobre 2011, *C. c. M.* (causa C-376/14 PPU), ove si precisa che la determinazione della residenza abituale del minore deve tenere conto del suo superiore interesse e che, a tal fine, è necessario effettuare un adeguato bilanciamento di tutte le circostanze del caso di specie (par. 56 della decisione da ultimo citata). Simili conclusioni sono state formulate anche nelle sentenze del 15 febbraio 2017, *W. e V. c. X* (causa C-499/15, par. 60) e del 28 giugno 2018, *HR* (causa C-512/17, par. 40).

6. Il diritto all'informazione come prerequisito per un efficace ascolto del minore: lacune e carenze dell'ordinamento italiano

Dall'analisi condotta, risulta che il diritto del minore a ricevere informazioni adeguate nel contesto dei procedimenti civili non è sancito in molte disposizioni di legge. L'ordinamento italiano ha recepito le indicazioni delle convenzioni internazionali sulla necessità di ascoltare i minori prima di prendere qualsiasi decisione che li riguardi. Tuttavia, un'attenzione analoga non sembra essere stata dedicata al diritto del minore a ricevere adeguate informazioni prima, durante e dopo il procedimento giurisdizionale. In primo luogo, sembra che le poche disposizioni di legge concernenti il diritto del minore all'informazione siano quelle che regolano – in via principale – l'audizione del minore nel procedimento (come il citato art. 336-bis c.c., che è una norma di portata generale per tutti i procedimenti che coinvolgono un minore). Il diritto all'informazione è considerato in pochissime disposizioni, che non sono specificamente dedicate al godimento di tale diritto, ma anzi lo menzionano nell'ambito del diritto del minore ad essere ascoltato durante il procedimento. Sembra quindi che l'ordinamento italiano ritenga il diritto all'informazione particolarmente importante nel caso in cui il giudice ascolti il minore – un approccio che va certamente accolto, ma non esprime una considerazione generale per il diritto all'informazione nella sua autonomia. In secondo luogo, la giurisprudenza non affronta in modo esplicito il diritto del minore a ricevere informazioni adeguate nel procedimento. Come precedentemente evidenziato, questo dato mostra che, in genere, quando il minore non riceve informazioni sul procedimento non viene sollevata alcuna

⁷³ Art. 42, par. 2, lett. a) del Regolamento.

eccezione nel corso dello stesso. Si riscontra, pertanto, un atteggiamento di “indifferenza” nei confronti di questo aspetto.

L’analisi della prassi vigente in Italia ha in qualche modo confermato la suddetta considerazione, come si vedrà nel paragrafo successivo. Quello che è importante comprendere è, ad avviso di chi scrive, l’importanza della fase informativa sull’efficacia dell’ascolto del minore. La partecipazione dei minori al procedimento non è di per sé sufficiente a perseguire l’interesse superiore del minore, ma anzi può essere addirittura dannosa se il minore non è adeguatamente preparato a questa importante fase del procedimento e non riceve informazioni al riguardo⁷⁴. Vi è, pertanto, spazio per ulteriori progressi in tal senso e per ulteriori riflessioni sull’attuale normativa e prassi vigenti a livello internazionale, europeo e nazionale.

7. Analisi della prassi italiana

I questionari sottoposti ad avvocati e giudici hanno fornito alcuni spunti interessanti alla ricerca, soprattutto per quanto riguarda le prassi attualmente in corso nei procedimenti civili italiani e la percezione che gli operatori del diritto hanno sull’esistenza, il contenuto e l’importanza del diritto del minore all’informazione.

7.1. Parte generale: Il diritto dei minori all’informazione nei procedimenti civili

Nella Sezione Generale del questionario, lo scopo era quello di acquisire un’idea globale sulla percezione di avvocati e giudici circa l’esistenza di un generale diritto del minore a ricevere informazioni adeguate nel contesto dei procedimenti civili – con particolare attenzione nei confronti dei procedimenti transnazionali che ricadono nel campo di applicazione dei Regolamenti UE adottati nel settore della cooperazione giudiziaria civile. È stato chiesto ai soggetti intervistati di fornire un *feedback* circa la loro personale conoscenza dell’esistenza, nell’ordinamento Italiano, di un obbligo generale di fornire informazioni (scritte o orali) al minore coinvolto in una controversia idonea ad influenzare la sua vita ed il suo futuro. Invero, le risposte a tale domanda erano generalmente orientate verso una considerazione del momento informativo come parte integrante dell’ascolto del minore nel corso del procedimento.

Solo tre intervistati hanno dichiarato che esiste nell’ordinamento giuridico italiano un obbligo generale di informare i minori, sancito dal codice civile (336-bis cc). Uno di questi ha affermato che tale obbligo spetta ai genitori del minore (richiamando l’art. 315-bis) e al giudice se il minore è ascoltato da questi (con l’obbligo di fornire informazioni sulla natura del procedimento e sugli effetti dell’audizione). Un altro intervistato ha affermato che il diritto all’informazione deriva direttamente dall’articolo 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 e dalla Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei diritti del fanciullo, che impongono anche che l’informazione deve consentire al bambino di comprendere gli effetti della decisione e dell’impatto di quest’ultima sulla sua vita. È stato evidenziato che le norme che esprimono il diritto dei minori all’informazione non danno molte indicazioni sul contenuto o sulla portata di tali informazioni.

Quattro intervistati hanno riferito che non esiste una regola generale per fornire informazioni al minore nell’ordinamento giuridico italiano, anche se di solito il minore riceve informazioni nel momento in cui è ascoltato dal giudice. Ciò significa che le informazioni vengono fornite oralmente al bambino, il più delle volte durante l’audizione o poco prima della stessa. Uno degli intervistati ha affermato che il diritto del minore all’informazione deriva indirettamente dall’art. 12 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia del 1989.

Secondo altri nove intervistati, non esiste un obbligo generale di fornire informazioni al minore nei procedimenti civili. Tuttavia, tre risposte hanno specificato che di solito vengono fornite informazioni al minore. Un intervistato ha affermato che, in questo contesto, *“le informazioni fornite al bambino sono generiche e sono orientate allo scopo di assicurare il minore che sta per essere ascoltato dal giudice”*.

⁷⁴ Nonostante le indicazioni fornite dal *General Comment No. 12 (2009)* redatto dal Comitato ONU sui diritti del fanciullo, ove si legge al par. 16 che *“Gli Stati parti devono garantire che il minore riceva tutte le informazioni e i consigli necessari per prendere una decisione che corrisponda al suo superiore interesse”*.

Dall'esperienza degli operatori è stato anche possibile ricavare la generale percezione che il dovere di informare il minore sia strettamente connesso al diritto ad essere ascoltato, nel senso che le (poche) disposizioni in materia di diritto all'informazione riguardano, in via principale, l'ascolto da parte dell'autorità giurisdizionale. Non sorprende che, alla domanda se l'ordinamento italiano preveda l'obbligo di fornire informazioni al minore anche "*laddove non vi sia per il giudice l'obbligo di ascoltarlo durante il procedimento*", la quasi totalità degli intervistati abbia risposto negativamente. In un solo caso, è stato affermato che esiste un obbligo generale di fornire informazioni al minore, anche se non sono state indicate le pertinenti disposizioni di legge.

Non sembra sussistere una prassi uniforme circa la modulazione del contenuto dell'informazione in base all'età o alla maturità del minore.

Un'altra domanda del questionario era volta a comprendere se i minori ricevono informazioni prima dell'inizio del procedimento e, in caso di risposta affermativa, quanto tempo prima dell'inizio del procedimento. Le risposte a questa domanda sono risultate di particolare interesse, in quanto sette intervistati hanno dichiarato che al minore non vengono mai fornite informazioni prima dell'inizio del procedimento. Tre intervistati hanno dichiarato che il minore raramente riceve informazioni in questa fase preliminare e altri cinque hanno affermato che tale circostanza si verifica solo "*a volte*". In un solo caso, è stato affermato che il minore è "*sempre*" informato prima dell'inizio del procedimento.

Con riferimento al momento in cui il minore riceve informazioni (nello specifico, quanto tempo prima dell'inizio del procedimento), tutti gli intervistati hanno affermato che "*non esiste una regola fissa al riguardo*".

Per quanto riguarda l'opportunità di fornire informazioni al minore durante il corso del procedimento, la maggioranza degli intervistati ha affermato che ciò avviene "*a volte*" (8) o "*raramente*" (5). Solo due intervistati hanno affermato che al bambino vengono "*spesso*" fornite informazioni.

La prassi risulta pressochè inesistente quanto si tratta di fornire informazioni al minore all'esito del procedimento: secondo cinque intervistati, al minore vengono "*raramente*" fornite informazioni circa la decisione finale. Tre intervistati hanno affermato che al bambino vengono "*a volte*" fornite informazioni. Sei intervistati hanno affermato che al minore non vengono mai fornite informazioni dopo la fine del procedimento.

Sempre con riferimento alle caratteristiche generali dell'ordinamento italiano, occorre soffermarsi sull'esistenza di una figura professionale che abbia il dovere di aiutare il minore nell'esprimere le proprie opinioni in sede di giurisdizione civile. Ciò che emerge dall'analisi è la mancanza di una figura istituzionale consolidata che abbia tali responsabilità. In situazioni di forte conflitto tra i genitori, o in assenza di un soggetto adulto che possa esercitare la responsabilità genitoriale sul bambino, è possibile nominare un curatore speciale. Tuttavia, tale ruolo non sembra ricomprendere anche il dovere specifico di agevolare la partecipazione del minore al procedimento (anche se tale obbligo potrebbe desumersi dal fatto che il curatore speciale tutela gli interessi del minore). In alcuni casi, gli operatori intervistati hanno fatto riferimento al curatore speciale, agli assistenti sociali o al personale della comunità, o ad uno psicologo quali soggetti incaricati di tale compito.

Un ulteriore dato emerso dalle risposte è che nel sistema giudiziario italiano i genitori non sono solitamente preparati dal giudice o da altra istituzione pubblica su come assistere i propri figli e su come spiegare loro la situazione o l'esito del procedimento giurisdizionale. Solo in un caso è stato illustrato che i genitori ricevono suggerimenti e consigli dal giudice o dal curatore speciale su come spiegare la situazione ai figli e come comunicare l'esito del procedimento. Pertanto, questo aspetto sembra essere lasciato, in misura maggiore, alla responsabilità dei genitori (o alla sensibilità dell'avvocato di uno dei genitori).

Una assenza di prassi diffusa e consolidata riguarda anche la possibilità di avere accesso a materiale specificamente predisposto a misura di bambino. La maggior parte degli intervistati ha risposto che tali materiali non vengono mai resi disponibili nei tribunali o dalle istituzioni coinvolte nei procedimenti civili. Solo in un caso è stato affermato che tali materiali sono "*spesso*" a disposizione del minore (l'intervistato ha fatto riferimento a brevi video o opuscoli); in quattro casi, gli interpellati hanno affermato che tali materiali sono "*raramente*" disponibili.

Un dato importante, rilevante per i procedimenti transfrontalieri che coinvolgono minori, riguarda la disponibilità di strumenti e servizi per minori che non comprendono la lingua locale. Due intervistati non hanno risposto a questa domanda. Le altre risposte risultano equamente distribuite: sei intervistati hanno affermato che al bambino non viene mai fornita questa assistenza; sei risposte erano positive e facevano riferimento a servizi di traduzione e/o mediatori culturali. Questo è un aspetto che dovrebbe essere oggetto di attenzione al fine di promuovere una giustizia a misura di minore nel contesto dei procedimenti civili transfrontalieri.

Per quanto riguarda i bambini con bisogni speciali, le informazioni non risultano adeguatamente fornite dalle istituzioni pubbliche. Due intervistati non hanno risposto a questa domanda, mentre in quattro casi la risposta è stata positiva: i bambini con bisogni speciali possono essere assistiti da uno psicologo (due risposte) o il procedimento è affidato a un giudice onorario (che di solito è un professionista con specifiche conoscenze scientifiche nel settore o che presenta adeguate qualifiche professionali). Tre intervistati hanno affermato che *“a volte”* questo tipo di servizio viene fornito. Un intervistato ha dichiarato che *“raramente”* si tiene conto di tali esigenze ed ha fatto riferimento all’assistenza di uno psicologo e all’uso di tecnologie. Sei intervistati hanno dichiarato che ai bambini con bisogni speciali non vengono generalmente fornite informazioni con mezzi adeguati.

7.2. Procedimenti in materia di responsabilità genitoriale e diritto di visita

Una sezione del questionario è stata dedicata ai procedimenti in materia di responsabilità genitoriale e diritto di visita, che rientrano quindi nell’ambito di applicazione del Regolamento (CE) N. 2201/2003 (nonché del Regolamento (UE) 2019/111 che sarà applicabile a partire dal 1° agosto 2022). Questa sezione è di diretto interesse per l’applicazione degli strumenti eurounitari adottati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile.

Dalle risposte raccolte risulta che il minore viene solitamente ascoltato nei procedimenti di responsabilità genitoriale, prima di emettere una decisione nel merito. La maggioranza degli intervistati ha illustrato le condizioni che la legge italiana impone per ammettere l’audizione di un minore: segnatamente, l’aver compiuto i dodici anni o il possesso di una adeguata capacità di discernimento, la circostanza per cui l’audizione non deve essere manifestamente superflua e l’assenza di un rischio di pregiudizio per il minore.

Agli intervistati è stato anche chiesto chi è il soggetto incaricato dell’audizione del minore. Quasi tutte le risposte hanno riferito che la modalità solitamente utilizzata è l’ascolto diretto da parte del giudice, eventualmente affiancato da uno psicologo o da un assistente sociale. In generale, tutti gli intervistati hanno affermato che l’audizione è diretta dal giudice. L’assistenza di uno psicologo o di un assistente sociale è discrezionale e si basa su una prudente valutazione del giudice quando il caso presenta aspetti delicati per tutela dei minori. Un convenuto ha affermato che il giudice procede, in ogni caso, da solo. Solo uno degli intervistati ha previsto la possibilità che l’audizione sia condotta direttamente dallo psicologo o dall’assistente sociale: tuttavia, in quel caso, erano state marcate tutte e tre le possibili risposte (giudice, psicologo, assistente sociale). In un caso, è stato dichiarato che il minore non è ascoltato nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale.

Tutti gli intervistati (tranne due) hanno dichiarato che, nei procedimenti in materia di responsabilità genitoriale, i genitori non sono generalmente autorizzati a partecipare all’udienza, quando ha luogo l’audizione del minore. Ciò è in linea con quanto previsto dai protocolli adottati da alcuni tribunali e tribunali per i minorenni, contrari in linea di principio alla partecipazione dei genitori all’audizione del figlio. Quando il bambino viene ascoltato, la maggioranza degli intervistati (dieci su sedici) ha affermato che a questi vengono sempre fornite informazioni prima dell’audizione. In due casi è stato affermato che al bambino vengono spesso fornite informazioni in questa fase. In due casi si è affermato che questa fase preliminare di informazione si verifica solo *“talvolta”*. In un caso, la risposta è stata *“raramente”*.

Le caratteristiche della fase preliminare di informazione sembrano, in questo caso, molto ben definite. Ci sono due scenari tipici, a cui hanno fatto riferimento quasi tutti gli intervistati:

- Il bambino viene informato dell'audizione qualche giorno prima, di solito dai genitori o dall'assistente sociale, oppure
- Il giudice fornisce informazioni al bambino poco prima che l'audizione abbia luogo, o nella fase iniziale della stessa.

Un intervistato non ha risposto a questa domanda.

Da tutte le risposte raccolte è stato possibile dedurre che non esistono regole generali sulle modalità con cui sono fornite informazioni al minore. Come già illustrato, risulta che il momento privilegiato per fornire informazioni è la fase immediatamente preliminare rispetto all'audizione. Ciò significa che il minore riceve, solitamente, informazioni pochi giorni o poche ore prima dell'incontro con il giudice o con il soggetto incaricato di raccogliere le sue opinioni. Al riguardo, possono sorgere dubbi circa l'idoneità di questa fase preliminare a costituire una idonea preparazione del minore all'ascolto. Peraltro, nell'ipotesi in cui il minore non riceva informazioni se non al momento dell'audizione, è evidente che l'eventuale attività preparatoria spetterà inevitabilmente ai genitori, all'esercente la responsabilità genitoriale o all'assistente sociale.

Agli intervistati è stato chiesto se al minore vengono solitamente fornite informazioni in presenza di una persona di fiducia: anche in questo senso la prassi dei tribunali italiani non segue un percorso chiaro. Sembra che la presenza di una persona di fiducia possa essere necessaria o consigliata se le circostanze lo richiedono, ma ciò non avviene regolarmente. La maggior parte delle risposte ha fatto riferimento a un genitore (o tutore/curatore), uno psicologo o un assistente sociale (probabilmente già coinvolto nel procedimento).

Il contenuto delle informazioni fornite al bambino è vario. Il minore può ricevere informazioni circa le ragioni dell'audizione (6 risposte), la presenza di altre persone all'audizione (9), le funzioni ricoperte dai professionisti presenti all'audizione (5), La diffusione delle dichiarazioni del minore (chi e come avrà accesso a quello che il minore dirà) (6), la disponibilità di garanzie procedurali (2), le regole comportamentali che il minore deve rispettare durante l'udienza (1), i diritti del minore (9), le informazioni di base sull'oggetto del procedimento (8), le conseguenze dell'audizione e i suoi effetti ai fini della decisione del giudice (6).

Un'informazione importante che risulta essere solitamente fornita dal minore è la seguente: i minori sono effettivamente informati che la loro opinione è importante, ma che al contempo essi non saranno responsabili dell'esito finale del procedimento. In dodici casi su sedici, gli intervistati hanno affermato che il minore è "*sempre*" informato che la sua opinione non risulterà determinante ai fini della decisione finale. In due casi si è affermato che il minore è "*spesso*" rassicurato su questo importante aspetto.

Al termine dell'audizione, invece, il minore non sempre riceve riscontri e informazioni sull'audizione stessa e sulle fasi successive del procedimento. Questa non sembra essere una prassi abituale dei tribunali italiani. In nove casi, gli intervistati hanno affermato che al bambino non vengono "*mai*" fornite questo tipo di informazioni. In tre casi è stato risposto che tale circostanza si verifica "*raramente*", e in tre casi la risposta è stata "*talvolta*". Solo in un caso l'intervistato ha risposto che "*spesso*" il minore riceve tale informazione.

La fase finale del procedimento può presentare profili delicati anche quando si tratta di informare il minore della decisione finale nel merito. Sebbene non esista una disciplina specifica al riguardo, la prassi sembra attribuire questa responsabilità ai soggetti esterni rispetto all'autorità giurisdizionale: in quattro casi gli intervistati hanno affermato che il minore non è affatto informato della decisione. In nove casi, si è ritenuto che questo compito è lasciato ai genitori o al curatore speciale del bambino. In cinque casi, sono stati menzionati l'assistente sociale o lo psicologo (ove coinvolti). Sembra che il giudice non abbia un ruolo in questo senso. Le risposte riportate mostrano che non esiste una regola fissa sulle modalità con cui questo tipo di informazioni possano essere fornite.

7.3. Sottrazione internazionale di minori

Una sezione del questionario è stata dedicata ai procedimenti in materia di sottrazione internazionale di minori e segnatamente ai procedimenti per il ritorno del minore disciplinati dalla Convenzione dell'Aja del 1980 e, ove applicabile, dal Regolamento (CE) n. 2201/2003 (art. 11).

L'ascolto del minore – come, in generale, tutte le garanzie procedurali previste per la parte debole – presenta specifiche difficoltà nel contesto dei procedimenti di sottrazione internazionale, dove è necessario agire con celerità e la disciplina applicabile prevede che la decisione sul rimpatrio o meno del minore debba essere presa nel termine di sei settimane. Fornire assistenza e adeguate informazioni al minore potrebbe in generale costituire una sfida ancora maggiore per i giudici ed i professionisti legali coinvolti, dal momento che la collaborazione del genitore che si prende cura del minore non è sempre garantita.

La prassi dei tribunali italiani, con specifico riferimento all'ascolto del minore in tali procedimenti, risulta fortemente diversificata, come risulta da precedenti ricerche sull'argomento⁷⁵. Le risposte al questionario confermano questa tendenza. In sette casi, gli intervistati hanno dichiarato che il minore è, di norma, ascoltato se ha compiuto i dodici anni o è capace di discernimento. In tre casi, è stato affermato che il minore non viene ascoltato in questo tipo di procedimenti. In ulteriori tre ipotesi, gli intervistati hanno dichiarato che il minore è *"talvolta"* ascoltato (con la precisazione, in un caso, che l'ascolto avviene quanto è necessario accertarsi delle condizioni del minore).

In Italia, il procedimento per il ritorno del minore illecitamente sottratto è di competenza del tribunale per i minorenni. In questo contesto, è possibile nominare un giudice onorario che possiede competenze specifiche e risulta pertanto più adatto ad interfacciarsi con i minorenni. Alla luce di queste premesse, potrebbe essere superfluo per il giudice farsi assistere da uno psicologo o da un assistente sociale (posto che, solitamente, i giudici onorari rivestono la qualifica professionale di psicologo, assistente sociale, psichiatra o similari). Questa potrebbe essere la ragione per cui, nei procedimenti in materia di sottrazione internazionale, risulta quasi sempre il giudice a procedere in via diretta con l'ascolto del minore (come è stato affermato in sette casi). Ciò non esclude la possibilità di farsi assistere da un altro professionista, se il giudice lo ritenga opportuno (quattro risposte). Nel procedimento per il rimpatrio del minore, risulta che i genitori non sono soliti partecipare all'audizione del figlio (tredici risposte).

Per quanto riguarda le modalità con cui il minore può essere informato prima dell'udienza, le risposte riflettono una prassi in qualche modo analoga ai procedimenti in materia di responsabilità genitoriale. In otto casi, gli intervistati hanno affermato che il bambino riceve *"sempre"* o almeno *"spesso"* informazioni prima dell'audizione, di solito pochi giorni prima dell'udienza o il giorno stesso. In due casi, il bambino risulta essere *"a volte"* informato prima dell'audizione. Il giudice è il soggetto che di solito si occupa di fornire informazioni, oralmente (quattro intervistati si sono orientati in tal senso). In altri casi, è stato affermato che le informazioni sono fornite dai genitori, o dall'assistente sociale, o dall'Autorità Centrale coinvolta nel caso di sottrazione.

Nei procedimenti per sottrazione internazionale di minori, non sembra esserci una prassi consolidata nel sistema giudiziario italiano per quanto riguarda il contenuto delle informazioni che possono essere fornite al minore. Questo contenuto non è predeterminato dalla legge, né da protocolli predisposti dai tribunali. Considerando le risposte di cui sopra, secondo le quali di norma è il giudice a dare informazioni al minore, è possibile dedurre che il contenuto delle informazioni è deciso dal giudice stesso caso per caso. Il bambino può ricevere informazioni circa le ragioni dell'audizione (7 risposte), L'eventuale presenza di altre persone durante l'audizione (oltre al giudice e/o allo psicologo o altro esperto) (4), le funzioni ricoperte dai professionisti presenti all'audizione (6), la diffusione delle dichiarazioni del minore (chi e come avrà accesso a quello che il minore dirà) (3), la disponibilità di garanzie procedurali (1), le regole di comportamento durante l'audizione (1), i diritti del minore (8), le informazioni di base sull'oggetto del procedimento (7), le conseguenze dell'audizione e i suoi effetti ai fini della decisione del giudice (6).

Quando il minore viene ascoltato, giudici e avvocati sembrano piuttosto sensibili alla necessità di informare il minore che la sua opinione è importante, ma egli non sarà responsabile dell'esito finale del procedimento. In cinque casi su nove (le altre risposte sono state lasciate in bianco), gli intervistati hanno

⁷⁵ Si vedano, fra gli altri, i risultati del progetto VOICE, cit alla nota n. 3.

affermato che il minore è *“sempre”* informato che la sua opinione non determinerà l’esito del procedimento. In quattro casi si è affermato che il bambino è *“spesso”* rassicurato su questo importante aspetto.

Quando viene emessa una decisione di rimpatrio, non esiste una prassi consolidata nell’ordinamento giuridico italiano per informare il minore sull’esito finale del procedimento. In particolare, quando il minore deve rientrare nel Paese di residenza abituale a seguito di un ordine dell’autorità giurisdizionale, informare il minore non rappresenta una fase istituzionalizzata all’interno del procedimento: solo in tre casi, l’intervistato ha dichiarato che il minore è effettivamente informato. In un caso, è stato riferito che le informazioni sono solitamente fornite dal giudice o dai genitori. In un caso si è fatto riferimento ai servizi sociali. In quattro casi non è stata data risposta. In sei casi è stato affermato che il minore non è affatto informato della decisione di rimpatrio. In due casi è stato esplicitamente affermato che il minore è informato solo *“al momento dell’esecuzione”* dell’ordine di rimpatrio, dal Pubblico Ministero o dalla polizia o dall’assistente sociale. In un caso, è stato specificato che l’informazione è fornita solo in fase di esecuzione *“al fine di evitare una ulteriore sottrazione”*. Non esistono disposizioni di legge rilevanti su questo aspetto nell’ordinamento giuridico italiano.

L’assenza di uno specifico obbligo di informare il minore circa l’imminente rientro potrebbe risultare in una inadeguata preparazione del minore prima dell’esecuzione. Dieci partecipanti al sondaggio hanno dichiarato che il bambino non è mai preparato e informato sull’esecuzione. Un intervistato non ha risposto a questa domanda. In un caso, l’intervistato ha spiegato che il minore potrebbe essere informato *“per iscritto”* dai servizi sociali dell’imminente esecuzione di un ordine di rimpatrio. In un caso, è stato affermato che il bambino viene preparato dalla polizia o dagli assistenti sociali al momento dell’esecuzione, *“per evitare una doppia sottrazione”*.

7.4. Procedimenti in materia di obbligazioni alimentari

L’obbligo generale di consentire la partecipazione dei minori a tutti i procedimenti che li riguardano è rilevante anche nel contesto dei procedimenti in materia di obbligazioni alimentari tra i membri della famiglia. Tuttavia, come in altri contesti, è sempre necessario accertare se il procedimento in questione è effettivamente suscettibile di avere impatto sulla vita del minore e, successivamente, che il minore sia in grado di formarsi un proprio punto di vista. A queste condizioni, l’art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 si applica anche alla materia delle obbligazioni alimentari e ai procedimenti previsti dal Regolamento (CE) n. 4/2009. Va inoltre tenuto presente che non è insolito che questioni alimentari siano discusse dal giudice nell’ambito di una controversia familiare in senso lato, ossia nell’ambito del divorzio, della separazione o della responsabilità genitoriale.

Quando i procedimenti sugli alimenti o sul mantenimento dei figli sono celebrati al di fuori di un procedimento di divorzio/separazione/annullamento del matrimonio, la prassi sembra mostrare che il figlio non viene solitamente ascoltato: la quasi totalità delle risposte raccolte ha espresso una posizione negativa in questo senso. In tre casi è stato affermato che talvolta il minore può essere effettivamente ascoltato e può ricevere informazioni prima dell’udienza. In un caso non è stata fornita alcuna spiegazione in merito a chi può fornire tali informazioni, né su come e quando il minore è informato. In un altro caso, il convenuto ha affermato che al minore vengono fornite informazioni circa il motivo dell’udienza, l’eventuale presenza di persone diverse dal giudice durante l’audizione, il contenuto dei suoi diritti e le informazioni pertinenti sull’oggetto del procedimento. Nel terzo caso, la resistente ha affermato che al minore vengono fornite informazioni circa il motivo dell’udienza, l’eventuale presenza di persone diverse dal giudice durante l’audizione, la funzione dei professionisti presenti durante l’audizione, i diritti del minore e le conseguenze dell’audizione ai fini della decisione finale. Queste informazioni vengono fornite oralmente prima dell’audizione.

7.5. Rappresentante speciale o curatore speciale del minore

Le risposte a questa sezione del questionario sono state abbastanza omogenee nel dimostrare una generale conoscenza dell’istituto del curatore speciale del minore. Nell’ordinamento italiano non esiste

una figura come il *guardian ad litem*, presente ad esempio in alcuni paesi nordici, ma nelle ipotesi previste dall'art. 78 c.p.c. può essere nominato un curatore speciale che ha il dovere di tutelare gli interessi del minore. In particolare, recita la disposizione che *“Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza, e vi sono ragioni d'urgenza, può essere nominato all'incapace, alla persona giuridica o all'associazione non riconosciuta un curatore speciale che li rappresenti o assista finché subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza”*.

Il curatore speciale del minore è nominato in caso di urgenza, ove il minore non sia rappresentato da nessun soggetto in grado di esercitare la responsabilità genitoriale. Sono casi particolarmente delicati, in cui è necessario fornire al minore una persona che promuova e curi il suo superiore interesse.

In generale, il minore ha diritto ad un proprio rappresentante (tramite apposito curatore) ove vi sia una situazione di rilevante conflitto tra i genitori o questi si trovino in conflitto di interessi. A parte le azioni orientate all'instaurazione della genitorialità, o alla contestazione della parentela (che non sono rilevanti ai fini della presente ricerca), tutte le risposte al questionario hanno fatto riferimento a tutti i casi in cui vi è un forte conflitto tra i genitori. Ciò può verificarsi nelle ipotesi di limitazione o cessazione della responsabilità genitoriale, nonché quando è necessario adottare misure a tutela del figlio relative all'amministrazione, conservazione o disposizione dei suoi beni.

In assenza di specifiche disposizioni al riguardo, gli operatori del diritto sembrano divisi nel comprendere l'esistenza di un particolare dovere di informare il minore nel corso di un procedimento civile, in capo al curatore speciale. Otto intervistati hanno risposto che tale obbligo non sussiste, mentre altri sei hanno risposto in senso affermativo. Due intervistati hanno dichiarato di non conoscere la risposta. Nessuna specifica disposizione di legge dispone espressamente in tal senso. Non sembra, pertanto, che il curatore speciale abbia un preciso dovere di fornire adeguate informazioni al bambino: questo può avvenire in conseguenza di una libera scelta del curatore. Un intervistato ha anche notato che il curatore speciale raramente ha un contatto diretto con il bambino da solo, ma piuttosto è affiancato da un assistente sociale.

7.6. Esigenze formative e proposte

Ai professionisti destinatari del sondaggio è stato chiesto se, nella loro esperienza professionale, abbiano frequentato corsi di formazione su temi specifici legati alla partecipazione dei minori ai procedimenti giurisdizionali, alla protezione dei minori e al diritto all'informazione.

I risultati mostrano che ci sono alcuni casi in cui ai professionisti viene fornita una formazione specifica sui *“diritti dei minori e/o su come proteggere e soddisfare l'interesse superiore del minore nei procedimenti civili”* (tredici risposte affermative). Alcuni intervistati hanno anche dichiarato di aver partecipato a corsi di formazione su *“tecniche per assumere un comportamento adatto ai bambini e/o tecniche di interazione non verbale con i minori coinvolti in procedimenti giurisdizionali?”* (dieci risposte positive). Tuttavia, quando si tratta di corsi di formazione più specifici come *“tecniche di comunicazione adatte ai bambini e/o su tecniche di comunicazione con i minori”* o *“le modalità di comunicazione con i genitori, affinché questi possano informare adeguatamente i propri figli circa un procedimento giurisdizionale”*, la maggior parte degli intervistati ha risposto negativamente.

Ai professionisti intervistati è stato inoltre chiesto un parere in merito a ulteriori azioni da intraprendere affinché i minori possano ricevere informazioni complete e adeguate sul procedimento che li riguarda. Le risposte più rilevanti hanno riguardato l'istituzione di professionisti inquadrati all'interno dei servizi sociali, con il ruolo specifico di fornire informazioni al minore coinvolto in procedimenti civili. Inoltre, si è menzionata l'opportunità di istituire uno specifico professionista incaricato della gestione di ogni situazione in cui il minore sia a diretto contatto con il giudice, con il compito di fornire informazioni al minore.

Inoltre, diverse risposte hanno espresso la necessità di un quadro giuridico più completo e chiaro che sancisca espressamente i diritti del minore ed i doveri del giudice, dell'avvocato e del curatore speciale, nonché degli assistenti sociali e che definisca le modalità di informazione. Ciò potrebbe essere realizzato anche attraverso lo sviluppo di linee guida comuni per giudici e professionisti legali.

È stata inoltre sollevata la necessità di una migliore preparazione degli operatori legali che si interfacciano con il minore: un intervistato ha espresso la seguente idea: “Credo che le informazioni sul procedimento riguardino solo il caso dell’ascolto del minore e del successivo provvedimento e che per svolgere tale funzione informativa è necessario il coinvolgimento di un esperto nella comunicazione con i minori”.

8. Conclusioni

In Italia, lo status giuridico dei soggetti minorenni si è notevolmente evoluto negli ultimi decenni. Le iniziative intraprese a livello locale sono dovute all’influenza della comunità internazionale, sempre più attenta ai bisogni dei bambini e promotrice di iniziative concrete per migliorare le condizioni dei minori in diversi contesti. In particolare, tali iniziative hanno tenuto in grande considerazione la necessità di tutelare il minore dai pregiudizi che potrebbero derivare dal contatto con il sistema giudiziario. Quest’ultimo rappresenta, sovente, il luogo in cui vengono prese le decisioni importanti per il futuro del minore. Allo stesso tempo, il contatto tra il minore e il sistema giudiziario può potenzialmente influenzare la futura percezione che il minore ha dell’autorità pubblica.

Il recepimento dei principi e degli standard fissati a livello internazionale e regionale non è sempre di facile attuazione a livello locale: non sempre il diritto interno è pronto a tenere in piena considerazione le istanze della comunità internazionale. Gli standard internazionali devono farsi strada nelle scelte politiche, nella legislazione e nella prassi. L’analisi dell’ordinamento giuridico italiano nel campo del diritto dei minori all’informazione suggerisce che molte iniziative possono ancora essere promosse per migliorare il contatto del minore con il sistema giudiziario. Infatti, l’attuazione del diritto all’informazione richiede iniziative concrete che vadano oltre il mero riconoscimento del diritto stesso in uno strumento legislativo. Fornire informazioni al minore prima, durante e dopo un procedimento giudiziario implica l’impostazione di una serie di misure concrete e, soprattutto, una formazione specializzata per giudici e altri operatori giuridici.

Dalla presente analisi è possibile trarre alcune conclusioni preliminari che potrebbero servire come base per successive ricerche e per iniziative future.

In Italia, i minori non sono titolari di un espresso diritto a ricevere informazioni sui procedimenti in cui sono coinvolti: l’articolo 336-bis c.c. stabilisce tale diritto con riferimento a ogni procedimento che riguardi il minore, avendo quindi un ambito di applicazione generale, ma esistono diverse limitazioni di natura soggettiva e oggettiva. In primo luogo, occorre rilevare che l’articolo 336-bis sancisce il diritto del minore ad essere ascoltato nei procedimenti civili che lo riguardano, ma tale diritto è limitato ai minori di età superiore ai dodici anni o capaci di discernimento. È in quei limiti che si consacra il diritto all’informazione, strumentale a una migliore attuazione del diritto di essere ascoltato. Pertanto, si deve concludere che il diritto all’informazione non è consacrato come diritto generale del bambino in sé, ma solo in quanto risulta servente rispetto all’ascolto. In secondo luogo, la norma stabilisce una precisa delimitazione oggettiva nel contenuto dell’informazione, poiché l’obbligo riguarda unicamente *“la natura del procedimento e gli effetti dell’udienza”*.

Una limitata consapevolezza del diritto fondamentale del minore ad essere informato (in modo completo e attraverso contenuti pertinenti e rilevanti) può emergere anche dal fatto che pochissime sentenze affrontano esplicitamente il tema. Come evidenziato in precedenza, questo dato mostra che la questione non viene sollevata frequentemente come argomento di discussione rilevante e, soprattutto, quale motivo di ricorso o eccezione.

Tenuto conto delle succitate caratteristiche e del contenuto delle disposizioni giuridiche e giurisprudenziali in materia, non sorprende che gli operatori giuridici interessati dal sondaggio abbiano spesso dichiarato che l’ordinamento giuridico italiano non prevede un obbligo generale di informare il minore nei procedimenti civili, anche se talvolta si è fatto riferimento all’art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Il diritto all’informazione viene invece percepito come un corollario del diritto all’ascolto: alla domanda se l’ordinamento italiano preveda l’obbligo di informare il minore anche *“laddove non vi sia per il giudice l’obbligo di ascoltare il minore”*, la quasi totalità degli intervistati ha risposto negativamente.

L'incertezza emerge anche sui tempi, sulle modalità concrete (anche sul soggetto che ha il dovere di informare il minore) e sul contenuto delle informazioni. Un primo dato, di carattere generale, valido come indicatore sulla situazione complessiva dell'ordinamento italiano è che l'obbligo di informare il minore non è specificamente attribuito ad un avvocato o ad un altro professionista. Anche se in Italia esiste la possibilità di nominare un curatore speciale per il minore – in situazioni di conflitto di interessi tra il minore e i suoi genitori – non è chiaro se tale soggetto abbia il dovere di informare il minore prima, durante e dopo il procedimento. Ciò può avvenire in conseguenza di una scelta responsabile del curatore speciale. Nei procedimenti in materia di responsabilità genitoriale, rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 2201/2003 (nonché del Regolamento (CE) 2019/111 che entrerà in vigore nel 2022), la fase informativa è percepita come direttamente connessa all'audizione del bambino. Un aspetto positivo è che a questi vengono di solito fornite informazioni prima dell'audizione. Tuttavia, gli scenari tipici mostrano che, nella pratica, ciò avviene pochi giorni prima dell'audizione o poco prima della stessa (se non nella fase iniziale), sollevando dubbi sull'efficacia di questa pratica come strumento di preparazione del bambino, preparazione che conseguentemente ricade sulla responsabilità dei genitori o degli assistenti sociali. Emerge, inoltre, una prassi irregolare per quanto riguarda il contenuto delle informazioni fornite al minore.

Al termine dell'audizione, invece, non sempre il minore riceve riscontri e informazioni sull'audizione stessa e sulle fasi successive del procedimento. Questa non sembra essere una prassi abituale dei tribunali italiani. La fase finale del procedimento può presentare profili delicati anche quando si tratta di informare il minore circa la decisione finale nel merito. Sebbene non esista una norma specifica al riguardo, la prassi sembra esternalizzare questa responsabilità al di fuori del tribunale.

Dall'analisi dei procedimenti di sottrazione internazionale di minori non sembrano emergere sensibili differenze rispetto alla prassi descritta, né per quanto riguarda i tempi e le modalità con cui vengono fornite le informazioni al minore, né per quanto riguarda il contenuto di queste ultime. Se il procedimento in questione rientra nella competenza del tribunale per i minorenni, beneficiando così della formazione specialistica dei giudici onorari che solitamente sono coinvolti in quei casi, la prassi non uniforme dei tribunali italiani per quanto riguarda l'audizione del minore sottratto (con tutte le difficoltà pratiche sottese a casi del genere) può avere effetti pregiudizievoli anche sul diritto all'informazione. Un dato rilevante emerge dalla fase che segue l'audizione del bambino e l'adozione della decisione sul rimpatrio, dove sembra sussistere un insufficiente grado di consapevolezza sull'importanza del coinvolgimento e della preparazione del bambino in questa fase del procedimento. In questo contesto, un'attenzione particolare dovrebbe essere data alle testimonianze degli operatori che affermano che, quando è necessaria l'esecuzione di un ordine di ritorno, il minore è preparato dalla polizia o dagli assistenti sociali nel momento esatto dell'esecuzione, *"al fine di per evitare doppie sottrazioni"*.

Meno frequenti sono le misure a misura di bambino per soddisfare e attuare il diritto all'informazione, circostanza che deriva come conseguenza diretta di un mancato riconoscimento nella legislazione e nella giurisprudenza e che ha come effetto una mancanza di pratiche misure che possono costituire una guida per avvocati, giudici e altri professionisti coinvolti in procedimenti civili transfrontalieri. La ricerca, considerando le pratiche attuali esistenti in Italia come descritte dai professionisti coinvolti, ha rivelato una scarsità (se non un'assenza) di linee guida e prassi uniformi da parte delle autorità giurisdizionali o altre autorità competenti. Ciò emerge, tra l'altro, dai protocolli adottati dai tribunali civili e per i minorenni, che a volte menzionano espressamente la necessità di fornire al minore un'adeguata informazione circa l'audizione (e prima dell'audizione), ma senza descrivere alcuna modalità concreta su come ciò viene effettivamente svolto. La creazione di linee guida per gli operatori del diritto può quindi costituire un'opportunità per soddisfare le esigenze emerse nella ricerca, espresse in modo specifico anche attraverso la necessità di favorire un quadro normativo più completo e chiaro, nonché una migliore preparazione dei gli operatori del diritto che si interfacciano con il minore.

Rapporto Nazionale
per l'Italia

Il diritto all'informazione dei minorenni nell'ambito dei procedimenti civili in Italia

Parte 2

Il ruolo dei fornitori di servizi nel campo dell'assistenza sociale e sanitaria nel comunicare informazioni a misura di minorenni nell'ambito dei procedimenti civili

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Metodologia. – 3. Il diritto di ricercare e accedere alle informazioni: un diritto fondamentale e una garanzia procedurale. – 3.1. Il diritto del minorenni di ricercare e accedere alle informazioni. – 3.2. I diritti di partecipazione e le capacità evolutive dei minorenni. – 3.3. L'accesso alle informazioni come garanzia procedurale. – 3.4. I minorenni come decisori informati e fruitori competenti del servizio. – 3.5. Una tendenza verso l'utilizzo di metodi di lavoro basati su riscontri empirici e di strumenti di servizio in linea con l'evoluzione dell'infanzia. – 4. Il diritto all'informazione del minorenni nei procedimenti civili in Italia: esempi di pratica professionale di servizio in ambito sociale e sanitario. – 4.1. Conoscenza del diritto all'ascolto e del diritto all'informazione. – 4.2. Esperienza professionale nella comunicazione di informazioni ai minorenni coinvolti in procedimenti civili. – 4.3. Fornire informazioni in un linguaggio comprensibile per il minorenni. – 4.4. Materiale a misura di minore. – 4.5. Limiti di età che regolano il diritto dei minorenni. – 4.6. Cooperazione tra enti e multidisciplinare per l'informazione e per l'ascolto del minorenni nell'ambito dei procedimenti civili. – 5. Formazione dei fornitori di servizi. – 6. Conclusioni.

1. Introduzione

Questo rapporto fa parte di un doppio processo di ricerca portato avanti in Italia nell'ambito del Progetto MiRI sotto la guida dell'Università di Genova. Mentre l'Università di Genova ha analizzato il diritto all'informazione dei minorenni coinvolti in procedimenti civili - in primo luogo da una prospettiva giuridica e specificamente con un focus sul sistema giudiziario - Defence for Children International - Italia (DCI Italia) si è impegnata a condurre un'analisi parallela focalizzata sui fornitori di servizi nel campo del welfare sociale, dell'istruzione e della salute e sul loro ruolo nel fornire informazioni ai minorenni coinvolti nei procedimenti civili. La natura complementare di queste due componenti di ricerca ha contribuito ad ampliare l'analisi e ad offrire una visione più esaustiva di come la legislazione in materia viene applicata concretamente da funzionari statali, fornitori di servizi e operatori dei diversi settori.

Alla luce dello specifico progetto di ricerca in Italia, questo rapporto si fonda sull'analisi giuridica condotta dall'Università di Genova¹ e integra questa analisi con una prospettiva di servizio sociale e con dati raccolti attraverso un questionario sottoposto ai fornitori di servizi nel campo dell'assistenza sociale e sanitaria in tutta Italia. Gli esempi di pratica professionale sono trattati in considerazione del quadro normativo in cui si inseriscono gli standard internazionali ed europei riguardanti il diritto all'informazione del minorenni nell'ambito dei procedimenti civili.

Premesso che il diritto all'informazione del minorenni nell'ambito dei procedimenti civili rappresenta il focus principale, l'analisi considera anche il contesto più ampio in cui i minorenni ricercano e ricevono informazioni. Il diritto all'informazione è un elemento importante dei cosiddetti "diritti di partecipazione del minorenni" e si collega molto strettamente ai principi generali dei diritti dei minorenni, come il diritto alla

¹ F. MAOLI, R. BENDINELLI, F. PESCE, *Il diritto all'informazione dei minorenni nell'ambito dei procedimenti civili in Italia*, Rapporto Nazionale per l'Italia, MiRI – Il diritto all'informazione dei minorenni nell'ambito dei procedimenti civili nell'UE, Università di Genova, gennaio 2021.

non discriminazione, il diritto allo sviluppo, alla primaria considerazione del superiore interesse del minore e il diritto all'ascolto. Inoltre, i principi e gli standard della giustizia a misura di minore e le garanzie procedurali sono considerati rilevanti nel contesto dei procedimenti civili.

2. Metodologia

Questo rapporto è stato redatto sulla base di una verifica documentale degli standard internazionali ed europei relativi ai diritti del minore coinvolto nei procedimenti civili, sulle guide e le raccomandazioni emesse da organismi internazionali ed europei tra i quali il Comitato sui diritti dell'infanzia e il Consiglio d'Europa, e su un numero selezionato di rapporti di ricerca inerenti al tema.

I dati raccolti attraverso il questionario rivolto ai fornitori di servizi hanno completato la verifica documentale. DCI Italia ha realizzato le domande del sondaggio a partire dal questionario per gli operatori della giustizia e della magistratura e sulla base delle linee guida generali per i sondaggi elaborate dall'Università di Genova in collaborazione con DCI Italia e i partner del progetto MIRI. Per l'elaborazione del questionario, DCI Italia ha fatto riferimento anche a precedenti lavori in questo campo². Il Consiglio Regionale degli assistenti sociali della Regione Liguria ha fornito un sostegno sostanziale alla creazione del questionario e alla sua diffusione.

Il questionario è stato ampiamente diffuso ai fornitori di servizi nel campo dell'assistenza sociale, educativa e sanitaria su tutto il territorio italiano. Attraverso una newsletter in edizione speciale, Defence for Children International - Italia, che rappresenta inoltre il Servizio Sociale Internazionale in Italia, ha raggiunto 876 contatti. Il questionario è stato diffuso per la prima volta nel luglio 2020, seguito da un promemoria a settembre 2020.

Sono state ricevute in tutto 91 risposte, di cui 36 complete e 55 compilate in parte. Gli intervistati sono principalmente assistenti sociali (42 risposte / 46%) e psicologi (14 risposte / 15%). Altri gruppi professionali che hanno partecipato al sondaggio comprendono educatori o pedagogisti (7 risposte / 8%), neuropsichiatri infantili (4 risposte / 4%). 24 intervistati non hanno specificato il loro background professionale (26%).

Tra coloro che hanno risposto al questionario, 56 (62%) lavorano presso i Servizi Sociali di un Comune o presso l'Azienda Sanitaria Locale - ASL. Due intervistati hanno dichiarato di essere fornitori di servizi freelance, due lavorano in centri diurni socio-pedagogici per minorenni e quattro in diversi tipi di strutture residenziali che offrono alloggio e assistenza a minorenni o a genitori con minorenni al seguito.

Le risposte sono arrivate da 12 delle 20 regioni italiane, da nord a sud. Il tasso di risposta è stato particolarmente elevato in Veneto (13), Liguria (12), Lombardia e Sicilia (10 ciascuna), Puglia (8) ed Emilia-Romagna (6). Ci sono state quattro risposte sia dalla Campania che dalla Toscana, due dal Lazio, una risposta dal Friuli-Venezia Giulia, dalle Marche e dal Piemonte. 19 intervistati non hanno esplicitato la regione di provenienza.

La grande maggioranza degli intervistati sono professionisti senior con oltre 20 anni di esperienza (41 intervistati / 45%) e con da 11 a 20 anni di esperienza professionale (15 intervistati / 16%). Sei intervistati hanno dichiarato di avere da 6 a 10 anni di esperienza e otto da 1 a 5 anni di esperienza professionale. Le risposte sono da considerarsi individuali sulla base di un campionamento casuale e non sono rappresentative dell'intero territorio italiano né dei diversi gruppi professionali o affiliazioni istituzionali. Nonostante questa significativa limitazione, si ritiene che forniscano una valida visione dell'attività degli operatori in tutto il Paese.

Le domande del questionario sono state formulate in modo tale che le risposte aiutassero a far emergere opinioni su metodi sistemici, approcci e buone pratiche, così come a individuare le principali lacune di leggi, politiche e prassi. L'analisi delle risposte ha quindi un valore altamente informativo nonostante la polarizzazione dei dati.

² Si vedano, ad esempio: Law and Internet Foundation, Defence for Children International – Italia et al., *Metodologia per una valutazione individuale e fondata sui diritti e i bisogni dei minorenni vittime di reato*, E-PROTECT, 2019, http://www.defenceforchildren.it/files/E-Protect_Italiano.pdf, pp. 40-41.

3. Il diritto di ricercare e accedere alle informazioni: un diritto fondamentale e una garanzia procedurale

3.1. Il diritto del minore di ricercare e accedere alle informazioni

L'accesso alle informazioni è un prerequisito fondamentale perché i minorenni possano esercitare i loro diritti e partecipare in modo significativo alle decisioni e ai procedimenti che li riguardano. Il diritto del minore di ricercare, ricevere e trasmettere informazioni (Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, articolo 17) è un diritto fondamentale del minore e una garanzia procedurale per il coinvolgimento dei minorenni nei procedimenti amministrativi e giudiziari. Per essere in grado di esercitare efficacemente i loro diritti, i minorenni hanno bisogno che le informazioni vengano veicolate in una lingua a loro comprensibile, nel rispetto della loro età e delle loro capacità evolutive. Per evitare discriminazioni nell'atto di comunicare informazioni al minore, i fornitori di servizi devono tenere conto della sua provenienza nazionale e sociale, del genere e della cultura, oltre che delle eventuali violenze subite e dei relativi problemi di salute o traumi³. I funzionari statali e i fornitori di servizi sono quindi chiamati a valutare i bisogni specifici del minore legati alla comunicazione e all'informazione, e ad adottare di conseguenza linguaggio, metodi e contenuti⁴.

3.2. I diritti di partecipazione e le capacità evolutive dei minorenni

L'articolo 12 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza concede al minore che sia in grado di formarsi delle opinioni il diritto di esprimerle su tutte le questioni che lo riguardano e prevede che a queste opinioni sia dato il giusto peso tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. Questo diritto si applica alla partecipazione del minore nelle questioni sociali e politiche (articolo 12.1) così come nei procedimenti giudiziari e amministrativi (articolo 12.2).

Il diritto all'ascolto è spesso interpretato come un diritto alla "partecipazione". Nell'ambito dei procedimenti amministrativi e giudiziari, i colloqui, le riunioni e le udienze dei minorenni sono spesso definite come "partecipazione del minore al procedimento". Lo scopo è quello di assicurare che i punti di vista e le prospettive dei minorenni siano prese in considerazione nei processi decisionali e nelle procedure che li riguardano. La partecipazione è rilevante per i singoli minorenni, oltre che per i gruppi di minorenni e, più in generale, per la popolazione infantile. Data la sua importanza, il diritto all'ascolto è considerato un principio generale della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e, come tale, il diritto del minore di essere ascoltato può essere preteso e fatto valere, e dovrebbe essere preso in considerazione nell'attuazione e nell'interpretazione di tutti gli altri diritti⁵.

Insieme ad altri diritti e libertà civili, l'articolo 12 è al centro dei cosiddetti "diritti di partecipazione del minore". Questi includono in particolare il diritto del minore alla libertà di espressione (articolo 13), alla libertà di pensiero, coscienza e religione (articolo 14), alla libertà di associazione e di riunione pacifica (articolo 15), e il diritto di ricercare e accedere alle informazioni (articolo 17)⁶.

Il diritto all'ascolto è anche strettamente interconnesso con gli altri principi generali della Convenzione: il diritto alla non discriminazione (articolo 2), la considerazione primaria dell'interesse superiore del minore (articolo 3) e il diritto allo sviluppo (articolo 6).

La Convenzione stabilisce che le capacità evolutive del minore devono essere prese in considerazione al fine di valutare il grado di capacità dei minorenni di esercitare il diritto all'ascolto, tenendo conto della loro età e del loro grado di maturità. I bisogni, le richieste e l'uso delle informazioni da parte del minore si modificano di conseguenza. L'articolo 5 prevede che l'orientamento e la guida da parte dei genitori, del detentore della responsabilità genitoriale o di un tutore sono importanti per

³ Consiglio d'Europa, *Linee guida per una giustizia a misura di minore*, 2010.

⁴ Consiglio d'Europa *How to Convey Child-friendly information to children in migration, A handbook for frontline professionals*, Costruire un'Europa con e per i bambini, 2018.

⁵ Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, *Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child*, Edizione completamente revisionata, 2002, p. 159. Comitato per i diritti dell'infanzia, Commento Generale n.12 (2009), Il diritto del bambino e dell'adolescente di essere ascoltato, 1 luglio 2009, par. 2.

⁶ Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, *Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child*, Edizione completamente revisionata, 2002, p. 159.

sostenere il minorenni nell'esercizio dei suoi diritti, lasciandogli una sempre maggiore autonomia man mano che il minorenni cresce e sviluppa le sue capacità⁷.

3.3. L'accesso alle informazioni come garanzia procedurale

Secondo il diritto internazionale, l'accesso alle informazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi e giudiziari è considerato una garanzia procedurale, insieme ad altri requisiti che devono essere presenti al fine di garantire che i procedimenti giudiziari siano portati a termine in conformità con i principi dello stato di diritto e dell'equo processo. Se le informazioni non sono fornite efficacemente alle parti interessate o se non ci sono altre garanzie procedurali, la regolarità di un procedimento amministrativo o giudiziario potrebbe essere contestata.

Per i procedimenti amministrativi e giudiziari che coinvolgono i minorenni, le garanzie procedurali devono rispettare i diritti e i bisogni del minorenni. Ciò richiede di prestare particolare attenzione nel comunicare informazioni al minorenni in una lingua a lui comprensibile, oltre che all'ascolto del minorenni, al fatto che venga rappresentato da un tutore o rappresentante nel caso in cui manchi la rappresentanza genitoriale, all'assistenza legale e all'accesso ai mezzi di ricorso⁸.

Nell'ambito dei procedimenti amministrativi o giudiziari, l'informazione è la base sulla quale gli assistenti sociali e i giudici, così come i minorenni stessi e i loro genitori, valutano le situazioni, calcolano diversi fattori, punti di vista e interessi legittimi, e prendono le decisioni. Il Comitato sui diritti dell'infanzia sottolinea che gli Stati parti devono "garantire che il minorenni riceva tutte le informazioni e i consigli necessari per prendere una decisione nel proprio superiore interesse"⁹.

L'accesso effettivo alle informazioni è legato al rispetto di diversi obblighi da parte dello Stato, i quali sono direttamente o indirettamente rilevanti al fine di assicurare che le garanzie procedurali rispettino i bisogni del minorenni. Questo richiede che il minorenni sia informato efficacemente circa il diritto di accedere alla rappresentanza legale, alla documentazione e alla motivazione giuridica del procedimento, così come ai mezzi di ricorso. Il Comitato sui diritti dell'infanzia ha evidenziato, per esempio, che in preparazione dell'udienza di un minorenni in un procedimento giudiziario, le autorità competenti devono assicurare che gli vengano fornite le necessarie informazioni sul suo diritto di essere ascoltato e sul modo in cui le opinioni da lui espresse saranno utilizzate e prese in considerazione. Il minorenni deve essere informato circa la possibilità di poter comunicare direttamente o attraverso un rappresentante, oltre che sugli aspetti pratici dell'udienza, quali data e ora, luogo e modalità in cui avverrà, e sulla presenza di eventuali partecipanti o di persone che seguono l'udienza tramite trasmissione video da un'altra stanza. Il minorenni deve essere messo al corrente anche sulle possibili conseguenze delle sue scelte e sull'impatto che le opinioni espresse possono avere sulle decisioni e sugli esiti del procedimento. È necessario informare i minorenni che, sebbene i loro punti di vista e le loro opinioni siano auspiccate, ascoltate e prese in considerazione, essi non sono responsabili delle decisioni prese dall'assistente sociale o dal giudice¹⁰.

Il diritto all'informazione impone alle autorità competenti l'obbligo di informare il minorenni sui risultati di qualsiasi procedimento amministrativo o giudiziario che lo riguarda. Queste informazioni devono includere una motivazione giuridica chiara su come le opinioni del minorenni sono state ascoltate, prese in considerazione e ponderate considerando altre prove e altri interessi legittimi coinvolti nel caso. Rendere questa documentazione scritta accessibile al minorenni e al suo rappresentante costituisce una garanzia contro l'ascolto simbolico dei minorenni, condotto come una pura formalità. Sulla base di

⁷ Comitato per i diritti dell'infanzia, Commento Generale n.12 (2009), Il diritto del bambino e dell'adolescente di essere ascoltato, CRC/C/GC/12, 1 luglio 2009, par. 68, 69, 80.

⁸ Comitato sui diritti dell'infanzia, Commento Generale n.14 (2013) sul diritto del minorenni a che il proprio superiore interesse sia tenuto in primaria considerazione, CRC/C/GC/14, 29 maggio 2013, par. 89. Comitato per i diritti dell'infanzia, Commento Generale n.12 (2009), Il diritto del bambino e dell'adolescente di essere ascoltato, CRC/C/GC/12, 1 luglio 2009, par. 40-47.

⁹ Comitato sui diritti dell'infanzia, Commento Generale n.12 (2009), Il diritto del bambino e dell'adolescente di essere ascoltato, CRC/C/GC/12, 1 luglio 2009, par. 16, link di accesso: <https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/AdvanceVersions/CRC-C-GC-12.pdf>.

¹⁰ Comitato sui diritti dell'infanzia, Commento Generale n.12 (2009), Il diritto del bambino e dell'adolescente di essere ascoltato, CRC/C/GC/12, 1 luglio 2009, par. 41, 42, 45.

queste informazioni, il minorenni può considerare di contestare le decisioni o le sentenze del tribunale, sporgere un reclamo formale o accedere ai mezzi di ricorso. Per poter esercitare questo diritto, i minorenni devono essere edotti circa l'accesso ai meccanismi di reclamo adatti ai minorenni e su come appellarsi contro una sentenza del tribunale¹¹.

3.4. I minorenni come decisori informati e fruitori competenti del servizio

L'adozione della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza avvenuta nel 1989 ha costituito una pietra miliare nel processo di cambiamento che ha coinvolto il ruolo dei minorenni nella società e la loro educazione. La Convenzione riconosce il diritto del minorenni a sviluppare le sue capacità evolutive, le sue risorse e il suo potenziale, il suo diritto a essere protetto contro qualsiasi tipo di discriminazione, a ricercare, ricevere e trasmettere informazioni e il suo diritto a che i suoi punti di vista e le sue opinioni siano presi in considerazione in tutte le questioni che lo riguardano. Questa ampia prospettiva rispecchia il concetto di agenzia per l'infanzia, che vede i minorenni non solo come persone dotate di una limitata capacità giuridica e bisognose di una protezione speciale, ma anche come decisori informati e membri attivi della società, oltre che detentori di diritti¹².

Sebbene l'infanzia e le strutture familiari siano plasmate sulla base di tradizioni, cultura e religione, il modo in cui i minorenni vengono cresciuti e accuditi nelle famiglie è cambiato significativamente negli ultimi decenni, in tutto il mondo, a seguito di nuove dinamiche create dalla globalizzazione, dalla mobilità e dalla digitalizzazione. Non ci si aspetta più che i minorenni obbediscano tacitamente agli adulti, ma si insegna loro a ricercare informazioni, a riflettere su di esse e a formarsi un'opinione, a partecipare alle questioni che li riguardano e ad agire come membri responsabili all'interno delle loro famiglie e comunità. Gli adulti incoraggiano i minorenni ad assumersi la responsabilità delle loro azioni e a giudicare cosa è bene per loro e per gli altri. I minorenni chiedono rispetto da parte dei genitori, degli insegnanti e dei fornitori di servizi, e protestano quando capiscono che le loro opinioni e i loro interessi non sono presi in considerazione.

Alla luce di questi cambiamenti, gli adulti devono riflettere sul proprio ruolo in relazione ai minorenni, anche in quanto fornitori di servizi e funzionari statali. La relazione tra adulti e minorenni non è più incentrata solo sulla protezione, ma anche sulla comunicazione e sul rispetto reciproco, e cerca di accogliere le idee e i modi di pensare del minorenni e dell'adulto. Questi cambiamenti influenzano il ruolo degli operatori che lavorano con minorenni e genitori. Gli assistenti sociali, gli operatori dell'assistenza all'infanzia, del lavoro giovanile e dell'educazione, gli operatori sanitari, i funzionari preposti all'applicazione della legge e la magistratura osservano e sperimentano questi cambiamenti nella loro professione e sono chiamati ad adattare le loro competenze e i loro metodi di lavoro di conseguenza.

I minorenni possono essere, fin da piccoli, fruitori competenti del servizio, a patto che siano supportati adeguatamente a partecipare e che siano coinvolti sulla base delle loro capacità evolutive. Consultarsi con i minorenni può essere essenziale per capire come i servizi possono diventare significativi per loro e come sostenerli in modo che collaborino con i fornitori di servizi, che abbiano fiducia in loro e nei procedimenti¹³.

3.5. Una tendenza verso l'utilizzo di metodi di lavoro basati su riscontri empirici e di strumenti di servizio in linea con l'evoluzione dell'infanzia

Dal momento che l'infanzia e il ruolo dei minorenni nella società sono in evoluzione, alcuni dei metodi e degli strumenti utilizzati in passato dai fornitori di servizi non possono più essere considerati adeguati o efficaci. In Europa, si è diffusa la tendenza verso un uso crescente di metodi fondati su dati concreti che

¹¹ Comitato per i diritti dell'infanzia, Commento Generale n.12 (2009), Il diritto del bambino e dell'adolescente di essere ascoltato, CRC/C/GC/12, 1 luglio 2009, par. 45-47.

¹² Comitato per i diritti dell'infanzia, Commento Generale n.12 (2009), Il diritto del bambino e dell'adolescente di essere ascoltato, CRC/C/GC/12, 1 luglio 2009, par. 1.

¹³ D. WENKE, *Service Providers as Champions for Non-Violent Childhoods, Service provision for children and parents to end corporal punishment*, Non-Violent Childhoods Project, Consiglio degli Stati del Mar Baltico, 2018, <http://www.childrenatrisk.eu/nonviolence/2018/11/09/service-providers-as-champions-for-non-violent-childhoods/>, pp. 13-14.

sono stati sviluppati, testati e perfezionati sulla base di dati empirici, e che hanno dimostrato di migliorare la qualità dei servizi forniti e dei risultati per i minorenni, le famiglie e i fornitori di servizi professionali. Alcuni di questi strumenti stanno conducendo i fornitori di servizi a una trasformazione dei propri ruoli professionali, atteggiamenti e comportamenti, fino a far loro assumere gradualmente la funzione di facilitatori che assistono e guidano i minorenni e le famiglie nel farsi carico della responsabilità di risolvere i problemi e le sfide che stanno affrontando¹⁴. È possibile che queste tendenze modifichino gradualmente anche i metodi e gli approcci utilizzati nel comunicare informazioni ai minorenni nell'ambito dei procedimenti civili, oltre che la fornitura di servizi prima e dopo i procedimenti, e che ciò costituisca un fattore chiave per una loro partecipazione consapevole e per il rispetto delle loro opinioni.

Nel codice civile italiano, l'evoluzione dello status dei minorenni nella società comincia a riflettersi specificamente nel contesto del diritto di famiglia. Una riforma della legge adottata nel 2013, per esempio, ha sostituito il concetto di "potestà genitoriale" con quello di "responsabilità genitoriale". Questa riforma riflette l'evoluzione della terminologia a livello europeo e il crescente riconoscimento dei minorenni come detentori di diritti¹⁵. La nuova terminologia giuridica deve ancora essere tradotta in modo più coerente nel diritto sostanziale. Un maggiore riconoscimento del diritto del minore di essere ascoltato e di richiedere e ricevere informazioni in relazione ai procedimenti civili sarebbe una conseguenza diretta del riconoscimento giuridico dei minorenni come detentori di diritti.

4. Il diritto all'informazione del minore nei procedimenti civili in Italia: esempi di pratica professionale di servizio in ambito sociale e sanitario

Nel quadro normativo italiano, diverse aree del diritto rivestono un ruolo rilevante per il diritto del minore all'ascolto e all'accesso alle informazioni nel contesto dei procedimenti civili. Tali diritti sono previsti, esplicitamente o implicitamente, dalla Costituzione, dal codice civile, dal codice di procedura civile e da diversi decreti¹⁶. L'analisi della legislazione in materia svolta dall'Università di Genova nell'ambito del progetto MiRI ha rivelato che il diritto del minore a richiedere e ricevere informazioni in merito ai procedimenti civili è affrontato principalmente in relazione all'ascolto del minore da parte di un giudice. La fornitura continuativa di informazioni prima, durante e dopo il procedimento non è stata ancora regolata dalla legge¹⁷.

Tale limitazione lascia i fornitori di servizi per minorenni e famiglie nell'incertezza giuridica in merito al loro ruolo nell'assicurare che i minorenni coinvolti in un procedimento civile siano debitamente informati circa i propri diritti, il procedimento in quanto tale e i suoi possibili esiti. A differenza dei giudici, i fornitori di servizi sono generalmente coinvolti per più tempo con il minore. Sarebbe essenziale regolamentare il loro ruolo nel fornire informazioni a misura di minore, al fine di salvaguardare il diritto del minore all'informazione, in qualità di diritto sostanziale e di garanzia procedurale. La comunicazione di informazioni e la relativa consultazione del minore sono requisiti fondamentali per garantire che i servizi siano forniti in maniera continuativa ai fini della prevenzione, della tutela e della responsabilizzazione dei minorenni coinvolti nei procedimenti civili.

¹⁴ D. WENKE, *Service Providers as Champions for Non-Violent Childhoods, Service provision for children and parents to end corporal punishment*, Non-Violent Childhoods Project, Consiglio degli Stati del Mar Baltico, 2018, <http://www.childrenatrisk.eu/nonviolence/2018/11/09/service-providers-as-champions-for-non-violent-childhoods/>, pp. 13-14.

¹⁵ Il D.Lgs. n°154/2013 ha sostituito "potestà genitoriale" con "responsabilità genitoriale". Citato in: Maoli, Francesca, *Il diritto all'informazione dei minorenni nell'ambito dei procedimenti civili in Italia*, Rapporto Nazionale per l'Italia, MiRI – Il diritto all'informazione dei minorenni nell'ambito dei procedimenti civili nell'UE, Università di Genova, gennaio 2021.

¹⁶ Il diritto del minore ad essere ascoltato e a partecipare ai procedimenti civili è affrontato nelle seguenti normative, che rappresentano un elenco non esaustivo: Costituzione italiana, articoli 2, 21, 31, 32; codice civile (1942): Legge 10 dicembre 2012, n. 219 e D.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, che ha aggiunto l'articolo 315-bis e l'articolo 336-bis. Legge 8 febbraio 2006, n. 54, che ha portato all'art. 155-sexies, abrogato dal D.lgs. 154/2013; codice di procedura civile; legge 1° dicembre 1970, n. 898; legge 4 maggio 1983, n. 184; decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 (che è stato convertito nella legge 162/2014), D.lgs. 18 agosto 2015, n. 142. Citati da: F. MAOLI, R. BENDINELI, F. PESCE, *MiRI – Il diritto all'informazione dei minorenni nell'ambito dei procedimenti civili in Italia*, Rapporto Nazionale per l'Italia, MiRI - Il diritto all'informazione dei minorenni nell'ambito dei procedimenti civili nell'UE, Università di Genova, gennaio 2021.

¹⁷ F. MAOLI, R. BENDINELI, F. PESCE, *MiRI – Il diritto all'informazione dei minorenni nell'ambito dei procedimenti civili in Italia*, Rapporto Nazionale per l'Italia, MiRI - Il diritto all'informazione dei minorenni nell'ambito dei procedimenti civili nell'UE, Università di Genova, gennaio 2021.

In assenza di disposizioni legali, altre misure sarebbero importanti per assicurare un'attuazione efficace e significativa del diritto all'informazione nella pratica. Tali misure potrebbero includere, ad esempio, consulenze e metodi orientati alla pratica destinati ai fornitori di servizi, protocolli per la cooperazione tra fornitori di servizi e giudici, programmi di formazione degli operatori, nonché meccanismi di controllo e di reclamo che siano noti e accessibili ai minorenni e alle famiglie. Introdurre misure di implementazione efficaci non contribuisce solo a fare chiarezza sui ruoli e sulle responsabilità dei fornitori di servizi, ma permette inoltre a tali attori di sapere con un grado di certezza maggiore come, quando e a chi devono fornire informazioni, come comunicare in maniera adatta a un minorenne e come identificare e correggere le lacune o le debolezze di implementazione. Il presente capitolo indaga in merito ad alcune di queste misure di implementazione nel contesto italiano, basandosi sulle risposte al questionario e su letteratura in materia selezionata.

Nel codice civile italiano, gli articoli 315-bis e 336-bis rivestono un ruolo particolarmente rilevante per il diritto del minorenne a essere ascoltato nell'ambito di qualsiasi procedimento civile che riguardi, direttamente o indirettamente, un minorenne, e il diritto all'informazione correlato¹⁸. L'articolo 315-bis (comma 3) e l'articolo 336 (comma 1) stabiliscono che i minorenni abbiano il diritto di essere ascoltati a partire dall'età di 12 anni per tutte le questioni e in tutti i procedimenti che li riguardano. Un minorenne di età inferiore ai 12 anni può essere ascoltato qualora il giudice lo ritenga capace di discernimento. La valutazione della capacità di discernimento del minorenne è ritenuta più importante rispetto all'età del minorenne ai fini di guidare la decisione del giudice di ascoltare o meno un minorenne¹⁹.

L'articolo 336-bis disciplina l'ascolto del minorenne nei procedimenti civili. Nello specifico, l'articolo stabilisce che il presidente del tribunale o il giudice delegato sono responsabili di ascoltare il minorenne, a eccezione del caso in cui l'ascolto del minorenne sia in contrasto con l'interesse del minorenne o sia considerato manifestamente superfluo. Attualmente non vi sono disposizioni legali esplicite che obblighino il giudice a fornire una motivazione giuridica della sua decisione di non ascoltare il minore²⁰. Tale assenza di disposizioni legali espone i minorenni al rischio di rimanere esclusi dall'udienza del giudice e lascia i fornitori di servizi nell'incertezza circa la modalità con cui fornire informazioni e sostegno al minorenne a tale proposito, e circa la possibilità o la modalità di contestazione della decisione del giudice. Dal punto di vista dei diritti dei minorenni, il diritto del minorenne all'ascolto nei procedimenti amministrativi e giudiziari che lo riguardano è considerato un diritto fondamentale e una garanzia procedurale. In conformità con gli standard internazionali ed europei, generalmente si ritiene che l'ascolto del minorenne sia nell'interesse del minorenne stesso²¹.

Vi è una crescente consapevolezza, sostenuta da riscontri empirici, del fatto che sono piuttosto le condizioni dell'udienza a condurre, potenzialmente, a situazioni in contrasto con il principio dell'interesse superiore: tali condizioni includono, ad esempio, formazione e preparazione scarse dei funzionari e degli operatori che ascoltano il minorenne, un luogo di svolgimento non a misura di minorenne, la mancanza di competenze di comunicazione e di protocolli di colloquio adatti a un minorenne, nonché servizi di sostegno al minorenne insufficienti. Si ritiene che la comunicazione di informazioni in un linguaggio comprensibile per il minorenne sia uno degli elementi necessari per garantire che l'udienza del giudice sia nell'interesse superiore del minorenne, nonché significativa per il minorenne e per il procedimento. Pertanto, si può ritenere che disposizioni di legge più chiare in merito al diritto all'informazione migliorerebbero anche la prassi giudiziaria dell'ascolto di minorenni coinvolti nei procedimenti civili.

Nei casi in cui i giudici sono tenuti a prendere decisioni nell'interesse superiore del minorenne, risulta poco chiaro in che modo si valuti e si determini l'interesse superiore del minorenne, come il minorenne sia ascoltato nel contesto della procedura di determinazione dell'interesse superiore e come diversi diritti e interessi legittimi relativi al caso verrebbero bilanciati nel corso della determinazione dell'interesse

¹⁸ Si veda l'analisi giuridica in: F. MAOLI, R. BENDINELLI, F. PESCE, *MiRI – Il diritto all'informazione dei minorenni nell'ambito dei procedimenti civili in Italia*, Rapporto Nazionale per l'Italia, MiRI - Il diritto all'informazione dei minorenni nell'ambito dei procedimenti civili nell'UE, Università di Genova, gennaio 2021.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ Consiglio d'Europa, *Linee guida per una giustizia a misura di minore*, 2011. Comitato sui diritti dell'infanzia, Commento generale n. 12 (2009) Il diritto del bambino e dell'adolescente di essere ascoltato, CRC/C/GC/12, 1° luglio 2009.

superiore del minorenni. La determinazione dell'interesse superiore può essere significativa solo se basata su una valutazione completa del caso. In quanto procedimento amministrativo o giudiziario, si ritiene che la determinazione dell'interesse superiore sia di per sé tutelata da garanzie procedurali, tra cui il diritto del minorenni all'informazione, all'ascolto, alla rappresentazione, nonché all'impugnazione di una decisione e all'accesso ai mezzi di ricorso. La determinazione dell'interesse superiore rientra generalmente tra i compiti dei servizi sociali o dei servizi di tutela dei minorenni, nonché dei giudici e degli organi giudiziari. Il modo migliore per fare fronte alla complessità delle valutazioni richieste necessarie al processo decisionale è l'instaurazione di una collaborazione tra gli operatori che offrono servizi per i minorenni, la famiglia e gli organi giudiziari.

Tra i fornitori di servizi che operano a più stretto contatto con i minorenni e le famiglie coinvolte nei procedimenti civili in Italia vi sono gli assistenti sociali dipendenti di comuni e di ASL, nonché professionisti dell'istruzione, psicologi, neuropsichiatri infantili, personale medico, tutori e specialisti che svolgono valutazioni sui minorenni e sulle famiglie al fine di redigere pareri (soggetti incaricati di esprimere pareri/Consulente Tecnico d'Ufficio CTU; specialisti assunti dal genitore o dai genitori del minorenni, o da un loro rappresentante, per valutare il caso al fine di esprimere un parere/Consulente Tecnico di Parte CTP).

4.1. Conoscenza del diritto all'ascolto e del diritto all'informazione

Le risposte al sondaggio rilevano che gli operatori intervistati sono scarsamente consapevoli del diritto del minorenni all'informazione. Trentatré intervistati (il 36%) hanno dichiarato di essere a conoscenza dell'obbligo generale di comunicare informazioni per iscritto o oralmente al minorenni, in merito a questioni che lo riguardano o che potrebbero influenzarne la vita futura. Quattro intervistati hanno affermato di non essere a conoscenza di tale diritto, e altri quattro hanno compreso questo diritto in relazione a contesti specifici, normati dal codice civile. Infine, cinquanta intervistati non hanno risposto alla domanda.

Nel complesso, le risposte fornite in merito alla consapevolezza del diritto all'ascolto e all'informazione dimostrano che gli operatori conoscono questo aspetto in maniera rilevante, ma frammentaria. Molti degli intervistati non sono consapevoli o sono solo parzialmente consapevoli del diritto all'ascolto e del diritto all'informazione.

4.2. Esperienza professionale nella comunicazione di informazioni ai minorenni coinvolti in procedimenti civili

Nonostante numerosi operatori con esperienza abbiano preso parte all'indagine, vari intervistati hanno nessuna o poca esperienza nella comunicazione di informazioni ai minorenni coinvolti nei procedimenti civili. Solo 21 dei partecipanti hanno dichiarato di fornire spesso informazioni ai minorenni nel corso dei procedimenti (il 23%), sei hanno affermato di avere a volte fornito informazioni ai minorenni e sette di averlo fatto raramente (rispettivamente il 7% e l'8%). Un totale di sei intervistati non aveva alcuna esperienza specifica in merito, mentre 50 intervistati non hanno risposto a questa domanda.

4.3. Fornire informazioni in un linguaggio comprensibile per il minorenni

I fornitori di servizi e le autorità statali devono comunicare le informazioni in un linguaggio comprensibile per il minorenni, tenendo in considerazione la sua età, le competenze, la salute e le capacità in sviluppo. L'informazione a misura di minorenni svolge un ruolo essenziale nel permettergli di formare un'opinione personale e di esprimere il proprio punto di vista, ed è un requisito indispensabile affinché il minorenni possa esercitare il proprio diritto a essere ascoltato nel contesto di un procedimento civile. Nel caso in cui il minorenni appartenga a un gruppo di minoranza o sia di nazionalità straniera, potrebbe essere necessario ricorrere a un servizio di interpretariato di qualità e alla mediazione culturale al fine di evitare discriminazioni. Qualora il minorenni non possa essere rappresentato dal genitore (o dai genitori), poiché ciò sarebbe in contrasto con l'interesse superiore del minorenni o poiché i genitori non sono disponibili

o in grado di rappresentarlo, il minorenni ha il diritto di essere assistito da un tutore o da un rappresentante, così da garantire che abbia accesso alle informazioni e sia in grado di comprenderle appieno²². Il Comitato sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza evidenzia inoltre l'esigenza di garantire ai minorenni più piccoli e ai minorenni appartenenti a gruppi particolarmente emarginati e svantaggiati un sostegno mirato al fine di superare gli ostacoli comunicativi e consentire un effettivo accesso alle informazioni²³.

Le risposte all'indagine denotano che il livello di consapevolezza e di utilizzo dei servizi di interpretariato e di mediazione, per semplificare la comunicazione con i minorenni coinvolti nei procedimenti civili, è da basso a medio. Tra gli intervistati, 29 (32%) hanno affermato che tali servizi sono disponibili nei casi in cui il minorenni o un genitore non comprenda l'italiano, 5 hanno affermato che l'interpretariato o servizi simili non sono disponibili, 2 non hanno saputo dare una risposta precisa e 55 non hanno risposto alla domanda.

Sebbene il ricorso a servizi di interpretariato e mediazione culturale non sia raro nel campione d'indagine, gli intervistati sembrano avere meno esperienza nel soddisfare altri bisogni comunicativi speciali dei minorenni, quali la disabilità fisica o i problemi di salute mentale. Tra gli intervistati, solo 13 (il 14%) hanno occasionalmente fornito informazioni a minorenni con bisogni comunicativi speciali e 11 intervistati (il 12%) lo ha fatto raramente. In tali situazioni, gli intervistati si sono affidati principalmente a specialisti, da loro coinvolti per agevolare la comunicazione con i minorenni. Gli intervistati hanno inoltre menzionato che le misure di sostegno impiegate in tali contesti comprendono anche materiale informativo speciale e una particolare attenzione alla scelta della stanza in cui svolgere la conversazione. Dodici intervistati hanno affermato di non essersi mai trovati nella situazione in cui fosse necessario fornire informazioni a minorenni con bisogni comunicativi speciali, mentre 55 intervistati non hanno risposto a questa domanda.

4.4. Materiale a misura di minore

Il materiale a misura di minorenni riveste un ruolo importante nell'integrare la comunicazione delle informazioni da parte dei fornitori di servizi. Tali materiali comprendono libretti informativi distribuiti ai minorenni, video, informazioni trasmesse attraverso la presenza dei fornitori di servizi sui social media o altre tipologie di materiale in formato cartaceo o digitale. Il materiale a misura di minorenni contribuisce a sostenere il flusso di informazioni, la comunicazione e la comprensione reciproca tra i minorenni e i fornitori di servizi, anche in un contesto digitale. Tale ausilio aiuta i minorenni a riflettere sulle informazioni ricevute da un fornitore di servizi e a identificare dubbi o domande da porre nel corso di conversazioni successive con tale operatore.

Le risposte all'indagine non denotano che i fornitori di servizi abbiano stabilito una procedura di routine che preveda l'impiego di materiale a misura di minorenni durante le conversazioni atte a informarli sui loro diritti e sui procedimenti legali. Solo cinque intervistati hanno affermato di aver occasionalmente fornito ai minorenni materiale a misura di minorenni, che evidenziasse il loro diritto all'informazione e/o a all'ascolto durante i procedimenti. Cinque intervistati hanno dichiarato di aver fornito raramente ai minorenni materiale informativo a misura di minore; 26 intervistati non lo hanno mai fornito e 55 si sono astenuti dal rispondere alla domanda. Solo un intervistato ha affermato di aver collaborato allo sviluppo di materiale a misura di minorenni inteso a informare i minorenni sui loro diritti nei procedimenti civili.

Le risposte degli intervistati non suggeriscono che si faccia un uso frequente di materiale cartaceo o digitale a misura di minore. La ricerca di soluzioni caso per caso richiede tempo e sforzi da parte dei fornitori di servizi con un'agenda già fitta di impegni. Lo sviluppo di un approccio più sistematico e coerente alla fornitura di materiale informativo a misura di minorenni emerge dunque come uno degli ambiti che richiedono indagini e rafforzamento ulteriori nel corso delle attività di follow-up.

²² Consiglio degli Stati del Mar Baltico, *Linee guida sui diritti umani e sull'interesse superiore del minorenni in situazioni transnazionali*, Unità per l'infanzia e Gruppo di esperti per la cooperazione sui minorenni a rischio del Consiglio degli Stati del Mar Baltico, 2015, pp. 23-24, 89-92.

²³ Comitato sui diritti dell'infanzia, Commento generale n.12 (2009) Il diritto del bambino e dell'adolescente di essere ascoltato, CRC/C/GC/12, 1° luglio 2009, par. 4, accessibile tramite il link: <https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/AdvanceVersions/CRC-C-GC-12.pdf>.

4.5. Limiti di età che regolano il diritto dei minorenni

Il codice civile italiano stabilisce diversi limiti di età che definiscono a partire da quale età i minorenni godono del diritto all'ascolto. L'articolo 315-bis, comma 3, stabilisce il diritto del minorenni a essere ascoltato in tutte le questioni e i procedimenti che lo riguardano a partire dall'età di 12 anni. I minorenni di età inferiore devono essere ascoltati qualora si ritenga che abbiano capacità di discernimento²⁴. In alcuni contesti i limiti di età sono più alti o più bassi e sono compresi tra i 10 anni e i 14 anni.

Come discusso in Maoli (2021), le questioni relative ai limiti di età connesse al diritto del minorenni di essere ascoltato nel corso dei procedimenti civili sono soggette a interpretazioni diverse e a volte contrastanti da parte dei tribunali italiani di ogni livello. La diversità di interpretazione potrebbe essere considerata un indicatore della debolezza di tale normativa, anche alla luce dell'evoluzione del ruolo svolto dai minorenni nella società e dei diritti riconosciuti loro secondo gli standard internazionali ed europei. Tale diversità può anche essere interpretata come segno della necessità di una riforma del diritto che migliori la chiarezza e la certezza del diritto.

Nel suo Commento generale n. 12 sul diritto del bambino e dell'adolescente di essere ascoltato, il Comitato sui diritti dell'infanzia “[...] scoraggia gli Stati parti dall'introdurre limiti di età nelle leggi o nell'esercizio di tale diritto, poiché ridurrebbero il diritto del bambino e dell'adolescente di essere ascoltati su tutte le questioni che li riguardano”²⁵. Il Comitato consiglia agli Stati parti di riconoscere il diritto del minorenni a esprimere la sua opinione sulla base del presupposto generale che i minorenni sono in grado di formare la propria opinione. Agire in base a tale presupposto richiederebbe che gli Stati parti, attraverso le loro istituzioni ed enti pubblici e i loro partner privati delegati, fornissero automaticamente la possibilità di udienza del minorenni relativamente a tutte le questioni che lo riguardano, salvo che ciò sia in contrasto con l'interesse superiore del minorenni, e che motivassero debitamente eventuali eccezioni.

Il Comitato nota inoltre come la ricerca dimostri che “i livelli di comprensione dei minorenni non corrispondono necessariamente alla loro età biologica. La ricerca ha dimostrato che informazioni, esperienza, ambiente, aspettative sociali e culturali e livelli di sostegno contribuiscono allo sviluppo delle capacità del minorenni di formarsi una propria opinione. Per questo motivo, le opinioni del minorenni devono essere valutate caso per caso”²⁶.

Il Comitato sui diritti dell'infanzia ha specificato inoltre che “un minorenni non può essere ascoltato efficacemente se l'ambiente è intimidatorio, ostile, insensibile o inadeguato alla sua età. I procedimenti devono essere sia accessibili sia appropriati per il minore. Occorre prestare particolare attenzione alla fornitura di informazioni a misura di minorenni, a un sostegno per l'autotutela adeguato, alla presenza di personale con una formazione adeguata, alla progettazione delle aule di tribunale, all'abbigliamento di giudici e avvocati, ai paraventi e alla presenza di sale d'attesa separate”²⁷.

La ricerca ha evidenziato che i minorenni sono generalmente in grado di ricordare eventi ed emozioni vissuti e che, anche quelli più piccoli, sono in grado di fornire resoconti precisi delle proprie esperienze. Tuttavia, la capacità del minorenni di narrare attingendo alla propria memoria e di resistere alle insinuazioni della persona che effettua il colloquio si evolve in modo significativo con l'avanzare dell'età. La capacità dei minorenni di fornire informazioni accurate e di raccontare ciò che ricordano dipende da numerosi fattori. Il luogo e l'ambiente in cui si svolgono il colloquio o l'udienza sono fondamentali. Un luogo a misura di minorenni con meno distrazioni possibili offre infatti le condizioni più favorevoli per un colloquio o un'udienza del minorenni nel contesto di procedimenti amministrativi o giudiziari. Servizi di

²⁴ Per una trattazione dettagliata dei diversi limiti di età delle pratiche giudiziarie e sentenze sul tema, si veda F. MAOLI, R. BENDINELI, F. PESCE, *Il diritto all'informazione dei minorenni nell'ambito dei procedimenti civili in Italia*, Rapporto Nazionale per l'Italia, MiRI - Il diritto all'informazione dei minorenni nell'ambito dei procedimenti civili nell'UE, Università di Genova, gennaio 2021, pp. 8-11.

²⁵ Comitato sui diritti dell'infanzia, Commento generale n.12 (2009) Il diritto del bambino e dell'adolescente di essere ascoltato, CRC/C/GC/12, 1° luglio 2009, par. 21.

²⁶ Comitato sui diritti dell'infanzia, Commento generale n.12 (2009) Il diritto del bambino e dell'adolescente di essere ascoltato, CRC/C/GC/12, 1° luglio 2009, par. 29.

²⁷ Comitato sui diritti dell'infanzia, Commento generale n.12 (2009) Il diritto del bambino e dell'adolescente di essere ascoltato, CRC/C/GC/12, 1° luglio 2009, par. 34.

sostegno dovrebbero essere messi a disposizione per il minorente prima, durante e dopo l'udienza, in linea con i suoi bisogni e il suo interesse superiore. I fattori più importanti a influenzare la precisione e l'affidabilità della dichiarazione di un minorente sono la capacità di ricavare informazioni della persona che effettua il colloquio, nonché la volontà e la capacità del minorente di fornirle. La ricerca in questo campo ha identificato alcuni principi e regole fondamentali che gli operatori devono osservare al fine di influenzare positivamente la volontà e la capacità del minorente di esprimere la propria opinione e i suoi ricordi. Tali principi e regole costituiscono le fondamenta di protocolli di colloquio basati su riscontri empirici, che guidano la persona che effettua il colloquio passo dopo passo durante il colloquio e contribuiscono a creare condizioni favorevoli affinché il minorente presenti la propria opinione e renda una dichiarazione precisa²⁸.

In tutta Europa i protocolli di colloquio basati su riscontri empirici sono sempre più utilizzati per lo svolgimento di colloqui forensi e per l'ascolto di minorenni vittime di reati, anche nel caso in cui il minorente sia molto piccolo o sia traumatizzato. I limiti di età relativamente elevati per i procedimenti civili definiti dal diritto nazionale non sono in alcun modo coerenti con le conoscenze e le prove più aggiornate circa la capacità dei minorenni di rendere dichiarazioni accurate e affidabili.

4.6. Cooperazione tra enti e multidisciplinare per l'informazione e per l'ascolto del minorente nell'ambito dei procedimenti civili

Come notato da Maoli (2021), finora si è legiferato in merito al diritto del minorente all'informazione nei procedimenti civili principalmente in relazione all'ascolto del minorente, mentre il diritto non ha disciplinato in maniera esplicita la fornitura di informazioni prima, durante e dopo il procedimento. L'articolo 336-bis del codice civile stabilisce che spetta al giudice la responsabilità principale di informare il minorente sulla natura del procedimento e sulle conseguenze dell'ascolto. Il giudice ha la facoltà di avvalersi dell'assistenza di uno psicologo, di un assistente sociale o di altri operatori qualificati. La collaborazione dei giudici con i fornitori di servizi sarebbe altresì particolarmente importante nel momento in cui il giudice debba valutare la capacità di discernimento del minorente come requisito indispensabile per il suo ascolto. Qualora una valutazione della capacità di discernimento del minorente svolga un ruolo decisivo per stabilire il suo diritto a essere ascoltato in un procedimento civile, si dovrebbe in realtà accertare per legge che operatori opportunamente formati e qualificati vengano coinvolti.

Tuttavia, solo quattro intervistati su 91 asseriscono che esiste un protocollo per la cooperazione tra enti e multidisciplinare nella loro circoscrizione giudiziaria; 11 intervistati affermano che non esiste una cooperazione di questo genere, 19 non hanno saputo fornire una risposta certa e 56 non hanno risposto alla domanda.

Le risposte e i commenti forniti suggeriscono che la ricerca e l'analisi devono occuparsi in misura maggiore di tale ambito, al fine di sostenere lo sviluppo di protocolli di cooperazione incentrati sul minorente e di farli entrare in vigore a tutti gli effetti nella prassi. Potrebbe inoltre essere necessario ampliare le conoscenze e aumentare la consapevolezza dei fornitori di servizi in questo ambito, nonché offrire una formazione congiunta transdisciplinare a vari operatori a tale scopo.

5. Formazione dei fornitori di servizi

I risultati dell'indagine evidenziano la chiara esigenza di offrire percorsi di formazione per gli operatori che lavorano con i minorenni e le famiglie nell'ambito dei procedimenti civili. Il questionario rivela inoltre che solo una piccola percentuale dei fornitori di servizi intervistati ha seguito una formazione specializzata. Solo 21 intervistati (23%) hanno dichiarato di aver partecipato a un programma di formazione sui diritti del minorente e/o sull'interesse superiore del minorente nel contesto dei procedimenti civili. Quindici intervistati hanno affermato di non aver partecipato a programmi di questo

²⁸ M.E. LAMB, Y. ORBACH, I. HERSHKOWITZ, P.W. ESPLIN, D. HOROWITZ, *Structured forensic interview protocols improve the quality and informativeness of investigative interviews with children: A review of research using the NICHD Investigative Interview Protocol*, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=18023872>.

tipo, mentre 55 non hanno fornito alcuna informazione in merito. Solo 15 dei fornitori di servizi intervistati avevano seguito una formazione sulle tecniche di comunicazione e sulla comunicazione a misura di minore.

Dieci intervistati hanno affermato di aver preso parte a percorsi di formazione sulle tecniche per adottare un comportamento o un'interazione appropriati con minorenni coinvolti in un procedimento giudiziario. Sette intervistati hanno seguito una formazione su come comunicare con i genitori per aiutarli a informare i figli durante un procedimento giudiziario.

Alcuni degli intervistati (in totale 20, ovvero il 22%) erano estremamente consapevoli che il diritto all'accesso alle informazioni del minore nel contesto dei procedimenti civili non è un tema sufficientemente affrontato. Quindici intervistati erano incerti, mentre solo uno ha affermato che i minorenni vengono opportunamente informati.

Alla domanda sulle ragioni che hanno ostacolato l'attuazione del diritto all'informazione, 23 intervistati hanno fornito alcune indicazioni in merito. Sebbene le risposte provengano da un campione ristretto e non rappresentativo, emergono alcuni aspetti comuni, prevalentemente in sinergia con alcuni degli altri risultati sopra individuati. Gli intervistati hanno rilevato ostacoli relativi alla giovane età e alla capacità di discernimento del minore, alla discrezionalità del giudice nel decidere se ascoltare o meno un minore, e all'insufficiente preparazione o alla scarsa capacità di comunicazione degli incaricati dell'udienza. I partecipanti hanno inoltre menzionato spesso anche l'inadeguatezza del luogo dell'udienza del minore. Numerosi intervistati hanno evidenziato le sfide relative alla durata e alle tempistiche dei procedimenti giudiziari, che non sono necessariamente in linea con i bisogni e gli interessi superiori del minore. I partecipanti all'indagine hanno inoltre identificato altri ostacoli alla garanzia che il minore sia adeguatamente informato nei procedimenti civili: la limitata collaborazione dei genitori, la riluttanza di alcuni fornitori di servizi ad agire in maniera proattiva, i dubbi su chi dovrebbe informare il minore e la scarsa collaborazione tra i diversi fornitori di servizi. Numerosi fornitori di servizi hanno osservato che l'elevata mole di lavoro, così come i preconcetti sulla capacità del minore di rendere dichiarazioni accurate e affidabili, hanno impedito loro di informare e di ascoltare debitamente i minorenni. Le raccomandazioni degli intervistati su come rimediare a tali sfide includevano, in particolare, la necessità di formazione, compresa la formazione multidisciplinare congiunta, la formazione specializzata post-laurea e la formazione continua, così come una collaborazione maggiore tra i vari operatori, che definisca chiaramente le responsabilità e le procedure.

6. Conclusioni

Sulla base della revisione delle risposte al sondaggio, svolta alla luce degli standard internazionali ed europei sui diritti dell'infanzia applicabili, non vi sono elementi per ritenere che il diritto del minore all'informazione nel contesto dei procedimenti civili sia stato affrontato in modo sistematico in Italia, né nel quadro normativo nazionale né nella pratica professionale di servizio sociale e sanitario. Ai minorenni non viene assicurato di ricevere informazioni efficaci, affidabili e coerenti da parte dei fornitori di servizi qualificati. Qualora le informazioni vengano fornite, non si garantisce che ciò avvenga in una modalità che sia a misura di minore, adatta alle diversità e ai suoi bisogni individuali, e significativa per la situazione specifica in cui il minore si trova.

Questo documento conferma l'analisi presentata da Maoli (2021), la quale afferma che le leggi riguardanti il diritto del minore all'informazione nel contesto dei procedimenti civili sono state introdotte principalmente in relazione all'udienza del minore da parte di un giudice. Non ci si è concentrati sufficientemente sulla regolamentazione del diritto all'informazione e sugli obblighi correlati dei funzionari statali e dei fornitori di servizi pubblici o privati, al fine di garantire la continuità del flusso di informazioni prima, durante e dopo il procedimento.

Il quadro normativo limitato si traduce in una pratica professionale altrettanto limitata. Le risposte al sondaggio suggeriscono che i fornitori di servizi hanno una conoscenza e una consapevolezza estremamente limitate e frammentarie di questo tema, nonostante l'impegno straordinario profuso dai singoli operatori. È necessaria una riforma del diritto che normi in maniera più specifica ed esplicita il

diritto del minore a richiedere, accedere e ricevere informazioni in qualsiasi fase dei procedimenti amministrativi e giudiziari. Una riforma del diritto risulta altresì necessaria al fine di chiarire i ruoli e le responsabilità dei diversi operatori nella comunicazione di informazioni al minore e ai genitori, in forma individuale e collaborativa.

La riforma della legge in sé e per sé può essere solo un primo passo importante per avviare un processo di cambiamento in tale ambito. Sarà infatti necessario che i responsabili politici in diversi settori di intervento e in diversi livelli della pubblica amministrazione decentralizzata agiscano di concerto per attuare la riforma del diritto nella prassi. Una riforma del diritto è ragionevole solo se integrata da misure di implementazione efficaci, quali una formazione sistematica, meccanismi di cooperazione fra enti e multidisciplinari incentrati sul minore, metodi di lavoro sistemici basati su riscontri empirici, a misura di minore e che riflettano le dinamiche dell'infanzia e nel mondo moderno. Potrebbe rivelarsi necessario condurre ricerche per analizzare le strutture dell'amministrazione statale e come questa possa creare condizioni favorevoli all'attuazione del diritto all'informazione. In aggiunta, per garantirne un'efficace attuazione sarà necessario raccogliere, monitorare e valutare i dati, comunicare e diffondere il diritto del minore all'informazione, anche attraverso l'uso di materiale a misura di minore. È necessario che i minorenni, i genitori e i fornitori di servizi abbiano accesso a un meccanismo di denuncia e reclamo efficace e a mezzi di ricorso per i casi nei quali il diritto all'informazione venga violato.

Dal momento che tale questione rappresenta una novità nel contesto giuridico, nelle politiche e nella prassi, sarebbe importante instaurare una stretta collaborazione tra ricercatori, mondo accademico, sostenitori dei diritti e responsabili politici, al fine di garantire che i processi di riforma del diritto si basino su conoscenze e prove empiriche allo stato dell'arte. Si potrebbe prendere in considerazione la promozione di un piano d'azione nazionale per rafforzare i diritti del minore nei procedimenti amministrativi e giudiziari più in generale, con l'obiettivo di promuovere una coerenza tra i procedimenti di diritto civile, penale o amministrativo, e di diritto pubblico e privato. Particolare attenzione è richiesta al fine di assicurare che garanzie procedurali a misura di minore siano attuate in tutti i procedimenti amministrativi e giudiziari che coinvolgono minorenni.